

CHIARA SALAMONE
(a cura di)

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA
DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
[luglio - ottobre 2010]**

2010 - 3.5

Fogli di lavoro
per il Diritto Internazionale



Direzione scientifica: *Rosario Sapienza*

Coordinamento redazionale: *Elisabetta Mottese*

Redazione: *Adriana Di Stefano, Federica Antonietta Gentile, Giuseppe Matarazzo,*

Hanno collaborato a questo numero: *Federica Amara, Alessandro Coci, Adriana Di Stefano, Giuseppe Matarazzo, Claudio Patti, Chiara Salamone*

Volume chiuso nel mese di dicembre 2010

FOGLI DI LAVORO *per il Diritto Internazionale* è on line

<http://www.lex.unict.it/it/crio/fogli-di-lavoro>

ISSN 1973-3585

Cattedra di Diritto Internazionale

Via Gallo, 24 - 95124 Catania

Email: risorseinternazionali@lex.unict.it - Redazione: foglidilavoro@lex.unict.it

- Tel: 095.230857 - Fax 095 230489

Iniziamo da questo numero la pubblicazione dei reports di ricerca del gruppo di lavoro sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo coordinato da Chiara Salamone.

Le decisioni della Corte sono schedate e velocemente commentate a beneficio di quanti trovino utile una guida per orientarsi all'interno di una giurisprudenza sempre più corposa e complessa.

A Chiara Salamone e ai suoi collaboratori va la gratitudine di noi tutti.

La Redazione

SOMMARIO

- ARTICOLO 5
- ARTICOLO 6
- ARTICOLO 6 + ARTICOLO 2
- ARTICOLO 6 + ARTICOLO 5
- ARTICOLO 6 + ARTICOLO 8
- ARTICOLO 6 + ARTICOLO 10
- ARTICOLO 6 + ARTICOLO 13
- ARTICOLO 6 + ARTICOLO 35
- ARTICOLO 6 + ARTICOLO 2 + ARTICOLO 13
- ARTICOLO 6 + ARTICOLO 3 + ARTICOLO 5 + ARTICOLO 13
- ARTICOLO 6 + ARTICOLO 3 + ARTICOLO 34
- ARTICOLO 6 + ARTICOLO 8 + ARTICOLO 13
- ARTICOLO 6 + ARTICOLO 8 + ARTICOLO 10 + ARTICOLO 34
- ARTICOLO 6 + ARTICOLO 1 PROTOCOLLO N. 1
- ARTICOLO 8
- ARTICOLO 13
- ARTICOLO 1 PROTOCOLLO N. 1

ARTICOLO 5

- 1) Corte europea dei diritti umani, I sezione, *Buryaga c. Ucraina*, ricorso n. 27672/03, sentenza del 15 luglio 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=3&portal=hbkm&action=html&highlight=reservation&sessionid=62041044&skin=hudoc-en>

La Corte si pronuncia su un riserva formulata dall'Ucraina con riferimento all'articolo 5 § 1 lett. c della Convenzione, finalizzata alla salvaguardia della procedura interna di arresto e detenzione in vigore fino al 29 giugno 2001 (disciplina applicabile al caso in esame). La Corte richiama le conclusioni raggiunte nel caso *Nevmerzhitsky c. Ucraina*, II sezione, ricorso n. 54825/00, sentenza del 5 aprile 2005 (<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=2&portal=hbkm&action=html&highlight=nevmerzhitsky&sessionid=62054295&skin=hudoc-en>) e ribadisce che l'Ucraina non è obbligata, ai sensi della Convenzione, a garantire che l'iniziale arresto e detenzione degli indagati siano ordinati da un giudice (nel caso di specie, il periodo di detenzione in esame era stato disposto dal *prosecutor*); tale riserva non copre però l'ipotesi di prolungamento della detenzione.

Analogamente V sezione, *Vitruk c. Ucraina*, ricorso n. 26127/03, sentenza del 16 settembre 2010 e V sezione, *Bilyy c. Ucraina*, ricorso n. 14475/03, sentenza del 21 ottobre 2010, *infra*.

C.S.

- 2) Corte europea dei diritti umani, V sezione, *Vitruk c. Ucraina*, ricorso n. 26127/03, sentenza del 16 settembre 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=4&portal=hbkm&action=html&highlight=reservation&sessionid=62041044&skin=hudoc-en>

La Corte si pronuncia su un riserva formulata dall'Ucraina con riferimento all'articolo 5 § 1 lett. c della Convenzione.

La pronuncia sotto tale profilo è del tutto analoga a I sezione, *Buryaga c. Ucraina*, ricorso n. 27672/03, sentenza del 15 luglio 2010, sulla quale si veda *supra* e a V sezione, *Bilyy c. Ucraina*, ricorso n. 14475/03, sentenza del 21 ottobre 2010, *infra*.

C.S.

- 3) Corte europea dei diritti umani, V sezione, *Bilbyy c. Ucraina*, ricorso n. 14475/03, sentenza del 21 ottobre 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=5&portal=hbkm&action=html&highlight=reservation&sessionid=62041044&skin=hudoc-en>

La Corte si pronuncia su un riserva formulata dall'Ucraina con riferimento all'articolo 5 § 1 lett. c della Convenzione.

La pronuncia sotto tale profilo è del tutto analoga a I sezione, *Buryaga c. Ucraina*, ricorso n. 27672/03, sentenza del 15 luglio 2010, sulla quale si veda *supra* e a V sezione, *Vitruk c. Ucraina*, ricorso n. 26127/03, sentenza del 16 settembre 2010, *supra*.

C.S.

- 4) Corte europea dei diritti umani, I sezione, *Boris Popov c. Russia*, ricorso n. 23284/04, sentenza del 28 ottobre 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=reservation&sessionid=62041044&skin=hudoc-en>

La Corte si pronuncia sulla seguente riserva formulata dalla Russia al momento della ratifica con riferimento all'articolo 5 §§ 3 e 4: “(T)he Russian Federation declares that the provisions of Article 5 paragraphs 3 and 4 shall not prevent (...) the temporary application, sanctioned by the second paragraph of point 6 of Section Two of the 1993 Constitution of the Russian Federation, of the procedure for the arrest, holding in custody and detention of persons suspected of having committed a criminal offence, established by Article 11 paragraph 1, Article 89 paragraph 1, Articles 90, 92, 96, 96 1, 96-2, 97, 101 and 122 of the RSFSR Code of Criminal Procedure of 27 October 1960, with subsequent amendments and additions (...)”. La riserva fa salve alcune previsioni del codice di procedura penale russo, sulla base delle quali chiunque può essere mantenuto in stato di detenzione per volontà delle autorità inquirenti senza che sia garantito un controllo giudiziale sulla detenzione. La Corte ribadisce la conclusione già raggiunta nel caso *Labzov c. Russia* (I sezione, ricorso n. 62208/00, decisione del 28 febbraio 2002;

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=2&portal=hbkm&action=html&highlight=labzov&sessionid=62054295&skin=hudoc-en>) e ritiene tale riserva compatibile con i requisiti di cui all'articolo 57 della Convenzione (nella sentenza *Labzov* i requisiti di

una riserva ammissibile sono così sintetizzati: a. essere stata resa al tempo della firma o della ratifica; b. essere correlata a specifiche norme in vigore al tempo della ratifica; c. non avere carattere generale, cioè non essere formulata in termini così vaghi o generali da rendere impossibile determinarne l'esatto significato e ampiezza [AP, *Belilos c. Svizzera*, ricorso n. 10328/83, sentenza del 29 aprile 1988]; d. contenere un breve resoconto della norma interna interessata).

C.S.

ARTICOLO 6

- 1) Corte europea dei diritti umani, III sezione, *Postolache c. Romania (n. 2)*, ricorso n. 48269/08, sentenza del 6 luglio 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbk&action=html&highlight=6%20%7C%2048269/08&sessionid=60908814&skin=hudoc-en>

La Corte, adita *ex art.* 34 da un cittadino rumeno, condanna la Romania per violazione dell'art. 6 § 1, nella parte in cui prevede che "ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata (...) da un tribunale (...), il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile". Nel caso di specie, rigettata la domanda di esenzione presentata dal ricorrente, la sua azione era stata annullata per irregolarità tributaria (con riferimento al *droit de timbre*); ciò aveva leso il suo diritto all'accesso alla giustizia, nonché il diritto alla protezione dei suoi beni, senza alcuna possibilità residua di tutela a fronte dei canoni riscossi arbitrariamente dallo Stato (che si era illegittimamente appropriato di un immobile di proprietà del ricorrente medesimo). Va notato come l'articolo 322 § 9 del codice di procedura civile rumeno consenta, in esito alla condanna della Corte europea dei diritti umani, la revisione del processo.

Nota: sulla medesima vicenda la Corte si era già pronunciata con la seguente sentenza: Corte europea dei diritti umani, III sezione, *Postolache c. Romania*, ricorso n. 24171/02, sentenza del 16 dicembre 2008.

C.S.

- 2) Corte europea dei diritti umani, II sezione, *Užnauškas c. Lituania*, ricorso n. 16965/04, sentenza del 6 luglio 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=11&portal=hbkm&action=html&highlight=6&sessionid=61038036&skin=hudoc-en>

La Corte condanna la Lituania per violazione dell'art. 6 § 1. Il ricorso nasceva dall'inserimento del nome del ricorrente in un *operational records file* (una banca dati creata sulla base delle informazioni in possesso delle forze dell'ordine), inserimento che gli impediva di ottenere o mantenere una licenza di porto di armi. Nel processo instaurato nell'ordinamento interno al fine di contestare l'inserimento nella lista il rigetto della domanda era stato fondato su elementi forniti dalla polizia e non portati a conoscenza del ricorrente, in quanto coperti da segreto di Stato. La Corte chiarisce i presupposti di applicazione dell'articolo 6: deve sussistere una disputa "genuine and serious" avente ad oggetto un diritto; tale controversia può riguardare non solo l'esistenza della situazione giuridica soggettiva, ma anche la sua ampiezza o la sua modalità di esercizio; l'esito del processo deve avere un'influenza diretta e decisiva sul diritto in questione; deve trattarsi di una situazione giuridica riconosciuta dalla legge nazionale. Nel caso di specie la norma appare applicabile e la Corte ravvisa una violazione del principio della parità delle parti, che richiede "each party to be given a reasonable opportunity to present his or her case under conditions that do not place the litigant at a substantial disadvantage vis-à-vis the opponent" (conforme, *ex multis*, GC, *Kress c. Francia*, ricorso n. 39594/98, sentenza del 7 giugno 2001) e implica, inoltre, la possibilità per ciascuna dei contendenti di conoscere e discutere tutte le prove prese in considerazione dal giudice. La Corte chiarisce inoltre che il diritto alla *disclosure* delle prove non è di carattere assoluto e può essere limitato in virtù di interessi concorrenti (ad esempio la sicurezza pubblica), ma tali limitazioni devono essere strettamente necessarie e controbilanciate dalle procedure seguite dalle autorità giudiziarie e, in ogni caso, la prova coperta da segreto non può essere l'unico elemento posto alla base della decisione.

C.S.

- 3) Corte europea dei diritti umani, II sezione, *Pocius c. Lituania*, ricorso n. 35601/04, sentenza del 6 luglio 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=12&portal=hbkm&action=html&highlight=6&sessionid=61162482&skin=hudoc-en>

La Corte condanna la Lituania per violazione dell'art. 6 § 1. Nel caso di specie, il nominativo del ricorrente era stato incluso in un *operational records file* (una banca dati creata sulla base di informazioni raccolte dalle forze dell'ordine) e ciò aveva comportato

una revoca della licenza di porto d'armi di cui lo stesso era titolare. La Corte ritiene applicabile l'articolo 6, in quanto si tratta di una disputa civile dotata dei caratteri di *seriousness* e *genuinity*, riguardante l'esistenza o la modalità di esercizio di un diritto riconosciuto dall'ordinamento interno e suscettibile di avere importanti ripercussioni sul diritto medesimo. Nel merito, ritiene che il principio della parità delle armi (quale diritto di ciascuna parte di esporre le sue argomentazioni in una condizione non deteriore rispetto a quelle dell'altra parte e di conoscere e contestare tutte le prove che il giudice potrebbe prendere in considerazione) sia stato lesa, in quanto il ricorrente è stato incluso nell'elenco in questione (con conseguente pregiudizio per la sua vita privata, per la sua reputazione e per l'esercizio di altri suoi diritti) senza alcuna possibilità di conoscere e contestare gli elementi posti alla base della decisione. La Corte precisa anche che il diritto alla conoscenza delle prove (c.d. *disclosure*) non è assoluto e può subire limitazioni in ragione di interessi concorrenti, quali la sicurezza pubblica; tuttavia, le limitazioni devono essere imposte nel limite della stretta necessità e vi deve comunque essere un bilanciamento con il diritto di difesa. La Corte ritiene di non poter valutare il primo requisito, ma si arroga il diritto di operare la seconda valutazione e, nel caso di specie, ritiene che la procedura seguita non abbia in alcun modo rispettato i principi del processo accusatorio (*adversarial proceeding*) e della parità delle armi, anche perché non è ammissibile che una prova sottratta alla *disclosure* sia l'unica posta a fondamento di una decisione pregiudizievole (conforme, in ambito penale, *Lucà c. Italia*, I sezione, ricorso n. 33354/96, sentenza del 27 febbraio 2001).

Nota: la sentenza è analoga alla pronuncia resa lo stesso giorno sul caso *Užukauskas c. Lituania*, II sezione, ricorso n. 16965/04 (sulla quale si veda *supra*).

C.S.

- 4) Corte europea dei diritti umani, I sezione, *Mladoschovitz c. Austria*, ricorso n. 38663/06, sentenza del 15 luglio 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=15&portal=hbkm&action=html&highlight=6&sessionid=61217342&skin=hudoc-en>

La Corte condanna l'Austria per violazione dell'articolo 6 § 1, nella parte in cui prevede che ogni persona abbia il diritto "a che la sua causa sia esaminata equamente (...) da un tribunale (...) il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile". Il ricorso aveva ad oggetto il procedimento per il mantenimento a carico del padre instaurato dalle due figlie minori (rappresentate dalla madre): l'Austria viene condannata per violazione del principio della parità delle armi, in

quanto, con specifico riferimento alla decisione sulla domanda di differimento dell'esecuzione avanzata dal padre, le ricorrenti non erano state sentite nel corso del giudizio di primo grado, non avevano ricevuto alcuna notifica dell'atto di appello e non erano state sentite neanche in secondo grado (peraltro, esse erano state condannate alle spese nel procedimento esecutivo, mentre se fossero state sentite avrebbero potuto accordarsi con il debitore per la dilazione e così avrebbero potuto evitare tale condanna). Nella motivazione la Corte chiarisce che l'articolo 6 è applicabile anche ai *proceedings on the postponement of enforcement*, quale quello considerato nel caso di specie; infatti, sebbene non si tratti di per sé di "una seria controversia relativa all'esistenza, il contenuto o le condizioni di esercizio di un diritto riconosciuto dall'ordinamento interno e suscettibile di avere un significativo impatto sul diritto in questione" (requisiti richiesti in generale dalla Corte per l'applicazione dell'articolo 6), il procedimento, al pari di qualunque altro rito per l'esecuzione di un provvedimento giudiziario, deve essere considerato come parte integrante del più ampio processo in cui si inserisce, con la conseguente applicazione della disposizione in questione (in questo senso la costante giurisprudenza della Corte; *ex multis* GC, *Immobiliare Saffi c. Italia*, ricorso n. 22774/93, sentenza del 28 luglio 1999).

C.S.

- 5) Corte europea dei diritti umani, I sezione, *Melis c. Grecia*, ricorso n. 30604/07, sentenza del 22 luglio 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=6%20%7C%2030604/07&sessionid=61226490&skin=hudoc-en>

La Corte condanna la Grecia per violazione dell'articolo 6 § 1. Nel caso di specie il ricorso era stato presentato da un cittadino americano di origine ellenica, il cui ricorso interno per la riforma di una sentenza a lui pregiudizievole era stato dichiarato irricevibile per tardività (la sentenza, avente ad oggetto la rivendicazione di una proprietà immobiliare, era stata emessa sulla base di una testimonianza successivamente accertata come falsa con sentenza passata in giudicato). La Corte afferma che non è suo compito risolvere le dispute interpretative aventi ad oggetto il diritto interno (in concreto si erano fronteggiate due diverse interpretazioni in merito al termine massimo per la proposizione del ricorso), ma ritiene che, nel caso di specie, le autorità greche abbiano violato il diritto del ricorrente all'accesso alla giustizia: infatti, la previsione di limiti temporali per la presentazione dei ricorsi è sì funzionale alla certezza giuridica, ma tali termini devono apparire ragionevoli e proporzionali rispetto ai fini che perseguono e non devono rendere eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti, al punto tale da

vanificarli, né è possibile imputare ai singoli fatti di cui essi non siano oggettivamente responsabili. Nel caso di specie, invece, il ricorso è stato dichiarato irricevibile sulla base di un'interpretazione della disciplina processualcivilistica interna che ha carattere antiletterale e che finisce per porre iniquamente a carico del ricorrente l'eccessiva durata del processo penale per falsa testimonianza.

C.S.

- 6) Corte europea dei diritti umani, V sezione, *Sergey Timofeyev c. Russia*, ricorso n. 12111/2004, sentenza del 2 settembre 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=21&portal=hbkm&action=html&highlight=6&sessionid=61265287&skin=hudoc-en>

La Corte condanna la Russia per violazione dell'articolo 6 § 1 a causa della mancata partecipazione del ricorrente, imputato in un processo penale per violenza sessuale, e del suo difensore al dibattimento in appello (al quale aveva partecipato solo il rappresentante della pubblica accusa). L'articolo 6, infatti, garantisce il diritto dell'imputato ad una partecipazione effettiva, diritto che, in un processo di tipo accusatorio, comprende sia il mero diritto di essere presente, sia il diritto di ascoltare le udienze e di seguire lo svolgimento del procedimento (senza alcuna possibilità di deroghe per garantire la celerità); tali principi si applicano anche al processo di appello, specie quando esso ha ad oggetto non solo motivi di diritto, ma anche questioni di fatto.

La Corte rigetta invece la doglianza di violazione della medesima disposizione sotto il profilo della ragionevole durata del processo (da valutare in ambito penale, secondo l'espressione utilizzata dalla Corte, a partire dal giorno "on which a person is 'charged'"), in quanto diversi ritardi nel processo erano stati dovuti alle cattive condizioni di salute del ricorrente (causa di diversi rinvii) e anche gli altri periodi di inattività presi in considerazione erano legati all'assenza del coimputato e non erano dunque imputabili allo Stato (nel caso di specie il processo era durato otto anni e sedici giorni e il periodo che ricade nella giurisdizione della Corte *ratione temporis* a partire dall'entrata in vigore della Convenzione per la Russia [5 maggio 1998] è di cinque anni, quattro mesi e ventisette giorni).

C.S.

- 7) Corte europea dei diritti umani, IV sezione, *Subicka c. Polonia*, ricorso n. 29342/06, sentenza del 14 settembre 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=22&portal=hbkm&action=html&highlight=6&sessionid=61265287&skin=hudoc-en>

La Corte condanna la Polonia per violazione dell'articolo 6 § 1. Nel caso di specie, la ricorrente si era vista rifiutare un sussidio assistenziale mensile e aveva richiesto tempestivamente l'ammissione al gratuito patrocinio per poter proporre ricorso alla *Supreme Administrative Court*; tuttavia, il difensore le era stato assegnato quando il termine per la proposizione del gravame era già scaduto, così che il legale medesimo si era rifiutato di presentare il ricorso. La Corte ravvisa una violazione del diritto della ricorrente all'accesso alla giustizia, in quanto né la legge né la giurisprudenza polacca forniscono una soluzione soddisfacente al problema della decorrenza dei termini per il gravame sin dalla notifica della decisione alla parte nel caso in cui la parte medesima abbia chiesto l'ammissione al gratuito patrocinio e si sia vista assegnare un legale solo dopo la scadenza del termine (in casi simili, solo in ambito penale è previsto che il termini ricominci a decorrere *ex novo*, mentre lo stesso non può dirsi in via generale per i processi civili e amministrativi). Inoltre, a fronte del giustificato rifiuto del legale d'ufficio di presentare il ricorso (sebbene un'impugnazione tardiva avrebbe potuto essere dichiarata ricevibile in virtù di una rimessione in termini, concessa conformemente alla giurisprudenza della corte amministrativa polacca), non è garantito all'assistito alcun mezzo per far valere la sua pretesa: in conclusione, ad avviso della Corte, la situazione di incertezza interpretativa che coinvolge la categoria di controversie considerate non soddisfa gli standards di tutela previsti dalla Convenzione.

C.S.

- 8) Corte europea dei diritti umani, I sezione, *Chernichkin c. Russia*, ricorso n. 39874/03, sentenza del 16 settembre 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=23&portal=hbkm&action=html&highlight=6&sessionid=61265287&skin=hudoc-en>

La Corte condanna la Russia per violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione. Il ricorrente aveva promosso un'azione giudiziaria a fronte di una modifica unilaterale del tasso di interesse applicato ad un suo deposito bancario e aveva successivamente agito a livello interno al fine di ottenere riparazione per il danno subito a causa dell'eccessiva durata del processo; il ricorso era stato però rigettato in quanto il Parlamento non aveva ancora approvato una legge per determinare la giurisdizione in merito a tali pretese risarcitorie. Viene ravvisata una violazione del diritto di accesso ad una corte, in ragione

dell'ingiustificata inattività del Parlamento russo rispetto all'introduzione di una procedura volta a garantire il diritto alla ragionevole durata del processo, diritto tutelato non solo dalla Convenzione, ma anche dall'ordinamento interno dello Stato.

C.S.

- 9) Corte europea dei diritti umani, IV sezione, *Garžičić c. Montenegro*, ricorso n. 17931/07, sentenza del 21 settembre 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=24&portal=hbkm&action=html&highlight=6&sessionid=61265287&skin=hudoc-en>

La Corte condanna il Montenegro per violazione dell'articolo 6 § 1, in ragione di una lesione del diritto di accedere alla *Supreme Court*. La ricorrente aveva infatti instaurato un'azione per la rivendicazione di una proprietà senza specificare il valore della controversia e aveva pagato i diritti giudiziari previsti per uno scaglione inferiore rispetto a quello cui la causa avrebbe dovuto effettivamente essere ricondotta, secondo l'accertamento del valore operato in un momento posteriore; nel successivo grado di giudizio dinanzi alla Corte Suprema il ricorso era stato dichiarato inammissibile proprio a causa dell'irregolarità fiscale. La Corte ravvisa una violazione del diritto all'equo processo in quanto la ricorrente si era vista precludere la possibilità di un esame delle sue censure in punto di diritto da parte della *Supreme Court* a causa di una mancanza dei giudici interni, che non avevano ordinato l'integrazione del pagamento dei *court fees*. La Corte sottolinea inoltre come l'articolo 6 non imponga alle Parti contraenti di prevedere il grado di appello o di cassazione, ma chiarisce che, qualora tali gradi di giudizio siano previsti a livello interno, le limitazioni all'accesso che gli Stati possono stabilire in virtù del loro margine di apprezzamento non devono mettere in pericolo l'esistenza stessa del diritto, devono mirare ad un obiettivo legittimo e devono essere proporzionali rispetto allo scopo perseguito.

C.S.

- 10) Corte europea dei diritti umani, III sezione, *Marcos Barrios c. Spagna*, ricorso n. 17122/07, sentenza del 21 settembre 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=6%20%7C%2017122/07&sessionid=61274211&skin=hudoc-en>

La Corte condanna la Spagna per violazione dell'articolo 6 § 1, per il fatto che il ricorrente, imputato per omicidio e minore all'epoca dei fatti, era stato condannato in grado di appello senza essere stato sentito personalmente. La Corte sottolinea come l'articolo 6 non imponga in ogni caso un'udienza pubblica o la partecipazione dell'imputato al dibattimento in appello, specie nell'ipotesi in cui in fase di impugnazione vengano valutati solo motivi di diritto; nel caso di specie, tuttavia, al giudice d'appello era devoluta la cognizione sia dei profili di diritto sia dei profili di fatto (con la possibilità di una nuova valutazione dei fatti e delle prove) e, dunque, la mancata audizione del ricorrente e l'impossibilità per lui di contestare le prove nel contraddittorio delle parti hanno arrecato una lesione al suo diritto ad un equo processo.

C.S.

11) Corte europea dei diritti umani, IV sezione, *Szybusz c. Regno Unito*, ricorso n. 8400/07, sentenza del 21 settembre 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=26&portal=hbkm&action=html&highlight=6&sessionid=61265287&skin=hudoc-en>

La Corte rigetta un ricorso presentato contro il Regno Unito in relazione ad una presunta violazione dell'articolo 6 § 1.

Il ricorrente era stato condannato per tentato omicidio e minacce ed una delle prove principali contro di lui era costituita da un video contenente le registrazioni di alcune telecamere a circuito chiuso; la giuria aveva espresso la volontà di guardare nuovamente il video prima di assumere una decisione e così il giudice, d'accordo con i difensori delle parti e con la pubblica accusa, aveva acconsentito a che il tecnico incaricato di manovrare le attrezzature (tecnico che peraltro era un agente di polizia) rimanesse con la giuria nell'aula di udienza (non potendo l'attrezzatura essere collocata nella stanza della giuria medesima), con il divieto di comunicare con i giurati se non relativamente alle indicazioni circa le sequenze del video da mostrare. Quando la procedura era già stata avviata, l'avvocato del ricorrente, precedentemente assente (il consenso era stato dato dal *junior counsel* dell'imputato), aveva obiettato e aveva proposto la presenza di un *jury bailiff* (uscieri della giuria) durante le operazioni, al fine di controllare che non avvenissero comunicazioni tra i giurati e l'agente di polizia; il giudice, però, si era mostrato scettico e alla fine si era deciso di istruire i giurati medesimi sull'utilizzo dell'apparecchiatura, in modo tale che potessero continuare a guardare il video da soli e fossero anche liberi di discutere il caso tra loro durante la visione. In appello l'imputato aveva fatto valere il carattere anomalo della procedura, che aveva leso l'integrità del giudizio (specie alla luce del fatto che il tecnico che era stato presente alla prima fase dell'esame del video da parte

della giuria faceva parte del gruppo investigativo che aveva condotto le indagini), ma il suo ricorso era stato rigettato, né egli aveva ottenuto il *leave* per adire la *House of Lords*.

La Corte ricorda che, secondo la sua giurisprudenza, i giudici devono essere imparziali sotto un profilo soggettivo e oggettivo e la loro personale imparzialità deve essere presunta fino a propria contraria; tali principi, essenziali per assicurare la fiducia dei cittadini nella giustizia, trovano applicazione anche nei confronti dei giurati. Nel caso di specie, tuttavia, non vi è stata alcuna violazione del diritto ad un equo processo, in quanto le modalità procedurali seguite erano state tali da escludere dubbi giustificati e obiettivi circa l'imparzialità della giuria: infatti, la regola, cruciale per il sistema inglese, in base alla quale le deliberazioni della giuria devono essere segrete (anche per permettere ai giudici di esprimere liberamente le loro opinioni in camera di consiglio), è stata rispettata: i giurati hanno prestato l'ordinario giuramento, hanno ricevuto le istruzioni generali circa l'obbligo di non discutere il caso con soggetti estranei e sono stati avvertiti circa il divieto di comunicare con l'agente di polizia (se non per fornire indicazioni circa le sequenze del video da guardare) e non sono stati forniti elementi concreti tali da mettere in dubbio il rispetto del giuramento e di tali istruzioni.

Alla sentenza è allegata la *dissenting opinion* dei giudici Björgvinsson e Garlicki, i quali ritengono, in base ad un'articolata serie di motivazioni, che nel caso di specie vi sia stata una violazione dell'articolo 6 § 1 sotto il profilo del principio di imparzialità dell'organo giudicante; in particolare, essi puntano sulla sentenza resa dalla Corte d'Appello inglese, nella quale si sconsiglia l'adozione della procedura in esame nei giudizi futuri, anche in presenza del consenso delle parti (in altri termini, la sentenza della Corte di Strasburgo sarebbe anomala perché giudica conforme agli standards della Convenzione una procedura che lo stesso ordinamento interno considera inappropriata).

C.S.

12)Corte europea dei diritti umani, IV sezione, *A.S. c. Finlandia*, ricorso n. 40156/07, sentenza del 28 settembre 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=27&portal=hbkm&action=html&highlight=6&sessionid=61265287&skin=hudoc-en>

La Corte condanna la Finlandia per violazione dell'articolo 6 §§ 1 e 3 lett. d (il primo paragrafo della norma costituisce, com'è noto, la disposizione generale sul diritto ad un equo processo, mentre la lett. d del terzo paragrafo prevede specificamente il diritto di ogni accusato di "esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico").

Nel caso in esame il ricorrente era stato condannato per abusi sessuali sulla base di alcune dichiarazioni videoregistrate della vittima minorenni e non aveva avuto la possibilità di porre alcuna domanda a colui che lo accusava (la vittima era stata sentita nel contesto delle indagini preliminari e uno dei medici che avevano collaborato a quella fase aveva dichiarato che un nuovo interrogatorio sulle medesime circostanze sarebbe stato pregiudizievole per la salute del minore). La Corte chiarisce che il § 3 lett. d della norma non impone necessariamente che le domande siano poste al testimone dall'imputato o dal suo difensore e che avvenga una *cross-examination*, ben potendosi ammettere forme di incidente probatorio in casi come quello in esame; tuttavia, tale *vulnus* al diritto di difesa deve essere controbilanciato da altre garanzie a favore dell'imputato e deve essere assicurata la possibilità per il soggetto accusato di contestare le testimonianze a suo carico. Nel caso di specie, ciò non era avvenuto, in quanto l'imputato non era stato informato dell'audizione della vittima (che deve essere considerata come un "testimone" ai sensi dell'articolo 6 § 3 lett. d) e non aveva avuto la possibilità né di assistere (neanche a distanza), né di porre o far porre delle domande alla vittima, neanche successivamente; in conclusione, il ricorrente era stato condannato esclusivamente sulla base di dichiarazioni che non era stato posto in condizione di contestare (inoltre, per quanto nel caso concreto egli avesse acconsentito all'inclusione della videoregistrazione nel materiale probatorio ammesso, ciò non poteva costituire, secondo la Corte, una rinuncia volontaria al suo diritto al controesame; sulla rinuncia ai diritti garantiti dall'articolo 6 si veda GC, *Hermi c. Italia*, ricorso n. 18114/02, sentenza del 18 ottobre 2006).

Alla sentenza è allegata la *dissenting opinion* del giudice Mijović, il quale ritiene che non vi sia stata alcuna violazione dell'articolo 6, sia perché il ricorrente aveva validamente rinunciato al suo diritto nel corso del processo interno (in quanto avrebbe potuto chiedere l'esclusione della prova, sia in primo sia in secondo grado, e invece aveva voluto che essa fosse ammessa come prova a discarico), sia perché egli con il suo ricorso ha inteso in buona sostanza ottenere una nuova pronuncia sulla sua imputazione (in altri termini, la Corte europea dei diritti umani, affermando che la videoregistrazione costituisce l'unica prova della sua colpevolezza e che tale elemento non poteva essere utilizzato in quanto contrario all'articolo 6, ha finito per sostituirsi ai giudici nazionali).

C.S.

13)Corte europea dei diritti umani, IV sezione, *DMD GROUP, a.s. c. Slovacchia*, ricorso n. 19334/03, sentenza del 5 ottobre 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=5&portal=hbkm&action=html&highlight=6&sessionid=61265287&skin=hudoc-en>

La Corte condanna la Slovacchia per violazione dell'articolo 6 nella parte in cui riconosce il diritto di ogni persona ad un esame della sua causa da parte di un tribunale precostituito per legge. La Corte di Strasburgo chiarisce che l'espressione "established by law" contenuta nella norma riflette il principio generale del *rule of law* sottostante al sistema della CEDU e serve a garantire che l'organizzazione giudiziaria in una società democratica non dipenda dalla discrezionalità dell'esecutivo, ma sia disciplinata dal Parlamento. Viene precisato inoltre che per "legge" ai sensi della previsione si intende non solo ogni norma relativa alla competenza degli organi giudiziari, ma anche ogni altra disposizione interna la cui violazione renderebbe irregolare la partecipazione di uno o più giudici all'esame del caso (ad esempio le norme volte a garantire l'indipendenza e l'imparzialità dei membri del collegio). Nel caso di specie (si trattava di una procedura esecutiva in cui il ricorrente era una società) la modifica del *work schedule* della corte interna, cui era seguita una nuova assegnazione delle controversie tra una pluralità di sezioni, era stata operata (peraltro con un decreto *ad hoc*) senza alcuna base legale e senza che ne fossero chiare le motivazioni di fatto e ciò aveva determinato una violazione del principio della *legal certainty* e del diritto ad un giudice precostituito per legge; la violazione appariva aggravata dal fatto che il presidente della corte slovacca aveva agito al contempo come funzionario (*agent*) del Ministero della Giustizia e come giudice (assegnando a sé il caso in questione e decidendolo in un giorno) e ciò aveva posto in pericolo la sua indipendenza.

C.S.

14) Corte europea dei diritti umani, II sezione, *Rakić e altri c. Serbia*, ricorsi nn. 47460/07, 49257/07, 49265/07, 1028/08, 11746/08, 14387/08, 15094/08, 16159/08, 18876/08, 18882/08, 18997/08, 22997/08, 23007/08, 23100/08, 23102/08, 26892/08, 26908/08, 29305/08, 29306/08, 29323/08, 29389/08, 30792/08, 30795/08, 31202/08, 31968/08, 32120/08, 32537/08, 32661/08, 32666/08 e 36079/08, sentenza del 5 ottobre 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=30&portal=hbkm&action=html&highlight=6&sessionid=61265287&skin=hudoc-en>

La Corte condanna la Serbia per violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, in ragione di una lesione del diritto ad un equo processo sotto il profilo della certezza del diritto.

Con tale sentenza la Corte si pronuncia su trenta ricorsi presentati da altrettanti agenti della polizia serba. Sulla base di due decisioni del Governo nazionale la loro retribuzione

avrebbe dovuto essere raddoppiata (dal momento che essi prestavano servizio in Kosovo e ivi risiedevano), ma il Ministero dell'Interno aveva concesso loro un aumento di molto minore. I ricorrenti, al pari di molti altri colleghi, avevano dunque presentato ricorso in sede civile per il pagamento della differenza, ma l'esito dei giudizi era stato diverso di caso in caso e anche nella giurisprudenza della Corte Suprema non era possibile riscontrare un orientamento unico sul punto. La Corte ravvisa dunque una violazione dell'articolo 6, in quanto, sebbene delle limitate divergenze interpretative tra le varie corti competenti per territorio appaiano accettabili, nel caso di specie i giudizi contraddittori erano stati resi da giudici appartenenti alla stessa corte e riguardavano pretese assolutamente identiche tra loro; tale situazione aveva determinato uno stato di perdurante incertezza, suscettibile peraltro di minare la fiducia dei cittadini nel potere giudiziario, elemento fondamentale di uno stato di diritto.

C.S.

15) Corte europea dei diritti umani, V sezione, *Adamíček c. Repubblica ceca*, ricorso n. 35836/05, sentenza del 12 ottobre 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=6%20%7C%2035836/05&sessionid=61285667&skin=hudoc-en>

La Corte condanna la Repubblica ceca per violazione dell'articolo 6 § 1.

Il ricorrente aveva presentato ricorso per cassazione in ragione dell'esistenza di una questione giuridica di importanza cruciale e tale ricorso era stato rigettato dalla Corte Suprema in virtù del fatto che la questione giuridica era stata formulata in modo diverso rispetto al grado precedente; in seguito al rigetto, il ricorrente aveva adito la Corte Costituzionale ceca lamentando un diniego di giustizia, ma la sua domanda non aveva trovato accoglimento, in parte per manifesta infondatezza e in parte per presunta tardività.

La Corte ravvisa una violazione del diritto ad un equo processo, in quanto la lettura eccessivamente formalista delle complesse e difficilmente comprensibili disposizioni processualciviltistiche interne operata dalla Corte Costituzionale ceca ha privato il ricorrente del diritto di accesso alla giustizia.

La Corte precisa in via generale che l'interpretazione delle norme interne (nel caso di specie, delle disposizioni sui termini processuali) spetta ai giudici nazionali, ma rivendica per sé il diritto di verificare la conformità di tali interpretazioni alla Convenzione. La previsione di termini e di altre formalità che limitino l'accesso ad una corte sono legittime ai sensi della Convenzione, in quanto mirano ad assicurare la sicurezza giuridica e la buona amministrazione della giustizia e gli Stati godono, a questo riguardo, di un

certo margine di apprezzamento. Tuttavia, tali limitazioni non devono rendere eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti e devono mirare ad uno scopo legittimo e, inoltre, deve sussistere un rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e l'obiettivo perseguito.

C.S.

16) Corte europea dei diritti umani, I sezione, *Kugler c. Austria*, ricorso n. 65631/01, sentenza del 14 ottobre 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=32&portal=hbkm&action=html&highlight=6&sessionid=61265287&skin=hudoc-en>

La Corte condanna l'Austria per violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione con riferimento ad una controversia avente ad oggetto un permesso di costruire, in ragione dell'eccessiva durata del processo interno e della mancanza di udienza pubblica.

Per quanto concerne il primo profilo, la Corte ricorda che la ragionevolezza della durata di un processo va giudicata alla luce delle circostanze concrete e tenendo presente, quali criteri di valutazione, la complessità del caso e la condotta del ricorrente e delle autorità coinvolte. La Corte ravvisa una violazione nel fatto che l'intero procedimento, dinanzi ad un organo amministrativo e a due organi giudiziari, fosse durato in totale più di cinque anni e cinque mesi; tale durata non era riconducibile né alla complessità del caso né al comportamento del ricorrente.

Sotto il secondo profilo, la Corte condanna l'Austria per il fatto che la *Constitutional Court* (la quale va considerata come un tribunale per le questioni che ricadono nella sua giurisdizione) non abbia tenuto un'udienza pubblica, malgrado la richiesta del ricorrente. La Corte ricorda come, secondo la sua giurisprudenza, l'articolo 6 implichi il diritto ad un *oral hearing*, salvo che ricorrano circostanze eccezionali, quali quelle indicate nella seconda parte dell'articolo 6 § 1.

La Corte ritiene invece che non vi sia stata violazione dell'articolo 6 § 1 sotto il profilo della parità delle armi, in quanto non è stato limitato il diritto del ricorrente di accedere alla documentazione relativa alla controversia (il principio della *equality of arms*, nella giurisprudenza della Corte, implica infatti l'opportunità per ciascuna parte di conoscere tutti i documenti e le prove rilevanti, al fine di poter sostenere le proprie ragioni in condizioni di parità con la controparte). Nel caso di specie, la Corte Costituzionale non aveva risposto ad una seconda richiesta di accesso ai documenti avanzata dal ricorrente e, poco tempo dopo, aveva declinato la domanda per manifesta infondatezza; ad avviso della Corte di Strasburgo, l'esigenza di economia processuale consente che le richieste di accesso agli atti siano rifiutate legittimamente in casi simili.

C.S.

17) Corte europea dei diritti umani, V sezione, *Brusco c. Francia*, ricorso n. 1466/07, sentenza del 14 ottobre 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=6%20%7C%201466/07&sessionid=61285673&skin=hudoc-en>

La Corte condanna la Francia per violazione dell'articolo 6 §§ 1 e 3, essendo stato violato il diritto del ricorrente di non autoincriminarsi e la sua facoltà di non rispondere.

La Corte ricorda come il diritto a non autoincriminarsi o autoaccusarsi (*nemo se detegere tenetur*) e il diritto di mantenersi in silenzio (*ius tacendi*) siano oggetto di norme internazionali generalmente riconosciute e rivestano un'importanza centrale all'interno dell'equo processo, in quanto mirano ad evitare coercizioni da parte delle autorità (GC, *Bykov c. Russia*, ricorso n. 4378/02, sentenza del marzo 2009 e GC, *John Murray c. Regno Unito*, ricorso n. 18731/91, sentenza dell'8 febbraio 1996). Nel caso di specie, il ricorrente, sentito come testimone, era soltanto stato diffidato a dire "tutta la verità, nient'altro che la verità" e, malgrado le autorità potessero già sospettare un suo coinvolgimento nella commissione del reato per il quale si stava indagando, egli non era stato tutelato a fronte del rischio di autoincriminarsi, né era stato avvisato della sua facoltà di non rispondere nel caso in cui avesse rischiato di autoaccusarsi; le sue dichiarazioni, al contrario, erano state utilizzate anche per accertare la sua responsabilità penale.

C.S.

18) Corte europea dei diritti umani, I sezione, *Pedro Ramos c. Svizzera*, ricorso n. 10111/06, sentenza del 14 ottobre 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=6%20%7C%2010111/06&sessionid=61285674&skin=hudoc-en>

La Corte rigetta la censura di violazione dell'articolo 6 § 1 avanzata nei confronti della Svizzera sotto il profilo dell'accesso alla giustizia, in quanto ritiene che il sistema elvetico relativo all'esenzione dal pagamento delle spese processuali e alla garanzia di un avvocato d'ufficio a spese dello Stato sia conforme alla Convenzione.

Nel caso di specie il *Tribunal fédéral* si era rifiutato, sulla base della disciplina interna e della relativa interpretazione giurisprudenziale, di accordare al ricorrente l'assistenza giudiziaria, in quanto il ricorso presentato appariva totalmente infondato: ad avviso della Corte il fatto che la legge interna subordini il riconoscimento dell'*aide judiciaire* alla presenza di ragionevoli possibilità di successo della domanda non appare in sé irragionevole e, nel caso di specie, la decisione sul punto era stata assunta da un organo giurisdizionale ed era stata adeguatamente motivata. Nella decisione viene richiamata la giurisprudenza di Strasburgo sul tema dell'accesso alla giustizia: malgrado l'articolo 6 garantisca il diritto di accesso ad una corte, tale diritto non è assoluto e può essere limitato da ciascuno Stato sulla base del margine d'apprezzamento; spetta alla Corte verificare se tali limitazioni pongano in pericolo l'essenza del diritto, mirino ad uno scopo legittimo e siano proporzionate rispetto all'obiettivo da perseguire; la previsione del pagamento delle spese giudiziarie non appare in sé contraria alla Convenzione, sempre che tali spese siano ragionevoli alla luce delle condizioni economiche del soggetto interessato e del grado di giudizio in atto; la Convenzione non obbliga gli Stati contraenti a prevedere un sistema di gratuito patrocinio o di esenzione dal pagamento delle spese giudiziarie per tutte le controversie civili (a differenza di quanto avviene per quelle penali *ex* articolo 6 § 3 lett. c) e, d'altra parte, è indispensabile la previsione di meccanismi di selezione dei casi suscettibili di godere dei benefici di legge.

La Corte si sofferma brevemente anche sulla motivazione dei provvedimenti giudiziari, osservando come l'articolo 6 § 1 non comporti l'obbligo per i giudici interni di rispondere dettagliatamente a ciascun motivo proposto dalle parti, né appare necessaria una motivazione dettagliata qualora un ricorso venga rigettato per manifesta infondatezza sulla base di una specifica previsione di legge.

C.S.

19) Corte europea dei diritti umani, V sezione, *Veriter c. Francia*, ricorso n. 31508/07, sentenza del 14 ottobre 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=6%20%7C%2031508/07&sessionid=61285681&skin=hudoc-en>

La Corte rigetta una censura di violazione dell'articolo 6 § 1 avanzata nei confronti della Francia, in quanto ritiene che la durata del processo amministrativo instaurato dal ricorrente e della procedura amministrativa per l'accertamento della responsabilità dello Stato per il cattivo funzionamento della giustizia non sia stata eccessiva. La Corte ribadisce il suo orientamento in base al quale la ragionevole durata di un processo interno va valutata alla luce delle circostanze concrete e tenuto conto dei seguenti criteri:

complessità della controversia; comportamento del ricorrente e delle autorità coinvolte; interessi in gioco (quanto al processo di merito, la sua durata non viene ritenuta dalla Corte irragionevole in quanto la controversia era di una certa complessità e la procedura era stata rallentata anche dal cospicuo scambio di memorie tra le parti, mentre, con riferimento ai ritardi imputabili all'amministrazione, il ricorrente aveva già ottenuto riparazione a livello interno). La Corte sottolinea inoltre che il fatto che la controversia riguardi la materia del diritto del lavoro (come nel caso di specie) non comporta particolari esigenze di celerità (GC, *Sürmeli c. Germania*, ricorso n. 75529/01, sentenza dell'8 luglio 2006).

C.S.

20) Corte europea dei diritti umani, V sezione, *Diya 97 c. Ucraina*, ricorso n. 19164/04, sentenza del 21 ottobre 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=40&portal=hbkm&action=html&highlight=6&sessionid=61265287&skin=hudoc-en>

In tale sentenza la Corte considera il diritto all'equo processo nel più ampio contesto del *rule of law* e si occupa in particolare del principio di affidamento e dell'intangibilità del giudicato.

La Corte accerta una violazione dell'articolo 6 § 1 da parte dell'Ucraina (ma rigetta la richiesta di condanna per infondatezza della pretesa di riparazione del danno patrimoniale, né si pronuncia sulle spese, non essendo stata presentata alcuna domanda sul punto). Nel caso di specie la Corte Suprema ucraina aveva dichiarato ammissibile il ricorso presentato da un soggetto che non aveva partecipato ai precedenti gradi di giudizio, in contrasto con le norme di procedura interne (norme che, precisa la Corte, possono essere più severe per la Corte Suprema rispetto agli altri organi giudiziari); questa violazione ha leso il principio della certezza del diritto, sia in quanto è stata applicata una regola diversa da quelle che le altre parti del giudizio si aspettavano di veder applicata, sia in quanto la Corte Suprema ha cassato una decisione che, in mancanza dell'impugnazione erroneamente ammessa, avrebbe avuto valore di cosa giudicata (per il problema della tutela dei diritti del terzo pretermesso si rinvia alle considerazioni svolte al § 51 della sentenza). La Corte chiarisce come tale situazione leda l'articolo 6 § 1, in quanto il principio della certezza del diritto (che implica il rispetto della *res judicata*) costituisce un aspetto fondamentale del *rule of law*; quest'ultimo è a sua volta richiamato nel Preambolo della Convenzione come parte del patrimonio comune degli Stati contraenti e il diritto ad un equo processo di cui all'articolo 6 deve essere interpretato proprio alla luce di tale principio.

C.S.

21) Corte europea dei diritti umani, V sezione, *Zbuk c. Ucraina*, ricorso n. 45783/05, sentenza del 21 ottobre 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=42&portal=hbkm&action=html&highlight=6&sessionid=61265287&skin=hudoc-en>

La Corte, con riferimento ad un processo penale per reati in materia di stupefacenti, condanna l'Ucraina per violazione dell'articolo 6 § 1 in relazione al principio della parità delle armi.

La Corte ribadisce che il principio in parola comporta la necessità che a ciascuna parte, tenuto conto degli interessi in gioco, sia data l'opportunità di sostenere le sue argomentazioni in condizioni di parità rispetto alla controparte; ciò implica, in linea di principio, il diritto di conoscere tutte le prove e i documenti rilevanti ai fini della decisione (GC, *Kress c. Francia*, ricorso n. 39594/98, sentenza del 7 giugno 2001) e il diritto, per l'imputato di un processo penale, di partecipare alle udienze che lo riguardano (GC, *Sejdovic c. Italia*, ricorso n. 56581/00, sentenza dell'1 marzo 2006). Tali garanzie non tutelano solo i singoli, ma anche gli interessi pubblici, nel senso che il rispetto della parità delle armi ha un riflesso sulla percezione della corretta amministrazione della giustizia da parte della collettività. La mancanza di udienza pubblica può non costituire, in sé considerata, una violazione dell'articolo 6, in quanto, secondo la giurisprudenza della Corte, quando si discutono questioni di mero rito o di mero diritto (nel caso di specie, si discuteva del *leave of appeal*) è possibile che il ricorrente non sia ascoltato (*Hermi c. Italia*, ricorso n. 18114/02, sentenza del 18 ottobre 2006); tuttavia, nel caso di specie, la Corte non aveva deciso in camera di consiglio, bensì aveva tenuto un'udienza preliminare pubblica, cui la pubblica accusa, a differenza dell'imputato, aveva avuto la possibilità di partecipare e ciò configura una violazione dei principi del giusto processo.

C.S.

22) Corte europea dei diritti umani, III sezione, *Marina c. Lettonia*, ricorso n. 46040/07, sentenza del 26 ottobre 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=44&portal=hbkm&action=html&highlight=6&sessionid=61265287&skin=hudoc-en>

La Corte condanna la Lettonia per violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, in quanto l'obbligo di pagamento dei *court fees* aveva leso il diritto di accesso alla giustizia della ricorrente.

La Corte afferma che gli obblighi tributari relativi ai processi civili non possono essere considerati in sé incompatibili con il giusto processo, sempre che l'imposizione non appaia sproporzionata rispetto agli scopi perseguiti (ad esempio, la dissuasione dalle azioni infondate), anche alla luce delle condizioni economiche del soggetto e del grado del procedimento. La legislazione lettone correttamente prevede l'esenzione per i soggetti in grado di provare la loro condizione di difficoltà economica, ma, nel caso di specie, le autorità avevano ritenuto che il ricorrente non avesse fornito prove sul punto, malgrado la presenza di documenti (provenienti da altri soggetti pubblici) che attestavano lo stato di incapacità del ricorrente, circostanza che avrebbe dovuto indurre le autorità coinvolte ad una particolare prudenza. In un *obiter dictum* la Corte afferma inoltre come il suo controllo sull'interpretazione e l'applicazione delle norme interne miri soltanto ad assicurare che i giudici interni non agiscano in maniera arbitraria o manifestamente irragionevole (GC, *Anheuser-Busch Inc. c. Portogallo*, ricorso n. 73049/01, sentenza dell'11 gennaio 2007).

C.S.

23) Corte europea dei diritti umani, I sezione, *Krestovskiy c. Russia*, ricorso n. 14040/03, sentenza del 28 ottobre 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=6&sessionid=61995005&skin=hudoc-en>

La Corte condanna la Russia per violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione. Il ricorrente, infatti, era stato condannato ad una pena detentiva per omicidio senza che in primo grado fosse stata tenuta un'udienza pubblica cui egli avrebbe potuto partecipare (in appello si era tenuta un'udienza di questo tipo, ma secondo la Corte ciò non incide; similmente, non rileva l'avvenuta riforma della decisione ad opera della Corte Suprema, in quanto non era stata comunque rinnovata l'istruttoria). La Corte ribadisce la sua giurisprudenza in tema di *public hearing*: il diritto ad un'udienza pubblica garantisce le parti contro il rischio di un'amministrazione non trasparente della giustizia (il potere giudiziario sarebbe addirittura legittimato proprio dal carattere pubblico dei processi, specie in campo penale), ma tale diritto può essere sottoposto alle eccezioni previste dall'articolo 6 § 1 medesimo (ad esempio al fine di proteggere i testimoni o gli informatori). Nel caso di specie, tuttavia, appare ingiustificata la decisione della corte

nazionale, seguita a delle minacce di morte rivolte ad un teste, di procedere a porte chiuse al fine di garantire la sicurezza e la privacy delle parti, del personale e di ogni altra persona, in quanto non è stato operato un opportuno bilanciamento tra il diritto del ricorrente ad un equo processo e gli altri rilevanti interessi in gioco. Più precisamente, la Corte enuncia ed applica i seguenti principi: non è sufficiente che si proceda per crimini gravi per escludere la pubblicità dell'udienza (ciò sarebbe contrario alla lettera e allo spirito dell'articolo 6); problemi di sicurezza possono porsi in moltissimi processi penali, ma i casi in cui tali questioni sono atte a giustificare da sole un'udienza a porte chiuse sono rari; è compito delle autorità giudiziarie nazionali assicurare protezione alle persone presenti in aula, ma le misure di sicurezza devono essere applicate secondo il principio di necessità (nel caso di specie, invece, la corte non ha neppure considerato la possibilità di ricorrere a delle misure di sicurezza meno limitanti per l'imputato dell'udienza a porte chiuse, quali l'installazione di un metal detector o l'identificazione dei presenti).

C.S.

24)Corte europea dei diritti umani, V sezione, *Leonid Lazarenko c. Ucraina*, ricorso n. 22313/04, sentenza del 28 ottobre 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=2&portal=hbkm&action=html&highlight=6&sessionid=61995005&skin=hudoc-en>

La Corte condanna l'Ucraina per violazione dell'articolo 6 §§ 1 e 3.

La Corte esamina congiuntamente i due paragrafi, in quanto il secondo costituisce un particolare aspetto del primo (GC, *Van Geyselghem c. Belgio*, ricorso n. 26103/95, sentenza del 21 gennaio 1999) e richiama alcuni principi generali ricompresi nel diritto ad un *fair trial*: l'assistenza di un difensore va assicurata fin dal primo interrogatorio, salvo che vi siano comprovate ragioni di urgenza; le dichiarazioni rese in assenza di un avvocato non possono comunque essere utilizzate ai fini dell'applicazione di una misura o pena detentiva; l'assistenza legale serve anche a salvaguardare il principio della parità delle armi e i diritti dell'imputato a non subire pressioni o coercizioni da parte delle autorità e a non autoincriminarsi; una rinuncia ai diritti garantiti dalla Convenzione, qualora ammissibile, deve comunque salvaguardare gli intereressi pubblici, deve essere stabilita in maniera non equivoca e deve esser accompagnata da un livello minimo di garanzie, commisurate all'importanza della rinuncia medesima (GC, *Sejdovic c. Italia*, ricorso n. 56581/00, sentenza dell'1 marzo 2006). Nel caso di specie, la Corte ravvisa una violazione della norma sotto diversi profili: il ricorrente nelle prime fasi delle indagini preliminari era stato sentito senza l'assistenza di un difensore (addirittura erano state derubricate le accuse per eludere la norma interna che prevede l'obbligo dell'assistenza

legale fin dal momento dell'arresto nel caso in cui si proceda per un reato punibile con l'ergastolo); il ricorrente aveva sì rinunciato all'assistenza legale, ma tale rinuncia non poteva essere presa in considerazione, in quanto le accuse nei suoi confronti erano state artificiosamente ridotte e dunque egli non poteva rendersi conto delle conseguenze cui si stava esponendo (ciò unito al fatto che la legislazione ucraina vieta simili rinunce); l'affermazione di colpevolezza si era basata (non importa se in misura determinante o meno) proprio su una confessione (peraltro successivamente ritrattata) resa in assenza del difensore.

Va notato come la Corte rigetti la domanda di riparazione per il danno non patrimoniale, in quanto ritiene che l'accertamento della violazione costituisca in sé *just satisfaction*, in quanto permette al ricorrente, nell'ordinamento nazionale, di chiedere una riapertura o una revisione del caso.

C.S.

25) Corte europea dei diritti umani, V sezione, *Suda c. Repubblica ceca*, ricorso n. 1643/06, sentenza del 28 ottobre 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=6%20%7C%201643/06&sessionid=61995142&skin=hudoc-en>

La Corte condanna la Repubblica ceca per violazione dell'articolo 6 § 1 ed esprime alcuni importanti principi in materia di arbitrato.

La Corte ritiene che la legislazione nazionale in materia societaria (già inutilmente sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale ceca su ricorso della parte), che permette di fatto di sottrarre alcune controversie alla giurisdizione ordinaria attraverso delle clausole compromissorie inserite in contratti conclusi tra soggetti terzi, sia lesiva del diritto di accesso ad una corte garantito dall'articolo 6 § 1 (nel caso di specie, in una vicenda riguardante la liquidazione di una società, una clausola compromissoria inclusa in un accordo intercorso tra la società e l'azionista di maggioranza aveva impedito al ricorrente, azionista di minoranza, di adire il giudice ordinario). La Corte afferma che il diritto di accesso alla giustizia non implica, in materia civile, la necessità di devolvere le controversie ad una giurisdizione di tipo 'tradizionale', ben potendo essere previsti dei tribunali arbitrali in materia di diritti patrimoniali, purché tali organi offrano le prescritte garanzie e sempre che il compromesso o la clausola compromissoria siano liberi, leciti e non equivoci. Nel caso di specie, il ricorrente non aveva espresso alcuna rinuncia né al suo diritto di adire la giurisdizione ordinaria, né alle garanzie previste dall'articolo 6, alcune delle quali vengono certamente meno quando a pronunciarsi sulla controversia

siano degli arbitri (in particolare, la pubblicità del processo e la sottoposizione della controversia ad un giudice precostituito per legge).

La Corte rigetta tuttavia la richiesta di condanna per la riparazione del danno morale subito dal ricorrente per mancanza di prove (non è stato dimostrato il nesso causale e non è possibile valutare quale sarebbe stato l'esito di un processo interno rispettoso dei principi di cui all'articolo 6) e afferma che l'accertamento della violazione costituisce già *just satisfaction*.

C.S.

ARTICOLO 6 + ARTICOLO 2

- 1) Corte europea dei diritti umani, V sezione, *Fedina c. Ucraina*, ricorso n. 17185/02, sentenza del 2 settembre 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=20&portal=hbkm&action=html&highlight=6&sessionid=61232075&skin=hudoc-en>

La Corte condanna l'Ucraina per violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.

Nel caso di specie la ricorrente era madre di un cittadino ucraino deceduto a causa di un elettrochoc causato da un filo della rete elettrica: nel corso delle indagini preliminari non era emersa alcuna negligenza da parte del gestore della rete e non era stata formulata alcuna imputazione; in sede civile, tuttavia, la donna aveva ottenuto il risarcimento del danno non patrimoniale subito.

La Corte ritiene manifestamente infondata la doglianza relativa alla violazione dell'articolo 2 (diritto alla vita). Sotto il profilo sostanziale, infatti, la norma comporta l'obbligo per lo Stato sia di astenersi da comportamenti intenzionali che possano mettere in pericolo la vita umana, sia di adottare le misure appropriate per proteggere la vita di coloro che si trovano nell'ambito della sua giurisdizione; nel caso di specie, era stata predisposta la disciplina amministrativa necessaria a garantire che nello svolgimento di attività pericolose fossero rispettati degli standard di sicurezza prestabiliti. Sotto il profilo procedurale, l'articolo 2 comporta l'obbligo di garantire indagini adeguate, effettive e condotte da soggetti terzi e imparziali, anche se la previsione di una figura di reato per il caso di morte non appare necessaria con riferimento ai fatti non dolosi; nel caso di specie la ricorrente ha ricevuto tutela (per un fatto che certamente non ha carattere intenzionale) in sede civile e dunque non può lamentare alcuna violazione della norma.

Con riferimento all'articolo 6, la Corte ravvisa invece una violazione del § 1 a causa dell'atteggiamento dilatorio tenuto dal *Prosecutor's Office* nel corso della indagini

preliminari, atteggiamento che ha pregiudicato la ragionevole durata del processo civile per il risarcimento del danno (quasi sette anni e tre mesi considerando i tre gradi di giudizio). La Corte ribadisce inoltre gli elementi da prendere in considerazione per la valutazione della durata di un procedimento: circostanze concrete, complessità del caso, condotta del ricorrente e delle autorità coinvolte.

C.S.

ARTICOLO 6 + ARTICOLO 5

- 1) Corte europea dei diritti umani, V sezione, *Žirovnický c. Repubblica ceca*, ricorso n. 23661/03, sentenza del 30 settembre 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=28&portal=hbkm&action=html&highlight=6&sessionid=61265287&skin=hudoc-en>

La Corte condanna la Repubblica Ceca per violazione dell'articolo 5 e sottolinea come l'articolo 5 § 4 (che prevede il diritto di ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione "di presentare un ricorso a un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima") costituisca *lex specialis* rispetto all'articolo 6 sul diritto ad un equo processo, con la conseguenza che, nel caso in cui un detenuto intenda contestare la privazione della libertà subita ed invochi entrambe le norme, troverà applicazione solo la prima (conforme IV sezione, *Reinprecht c. Austria*, ricorso n. 67175/01, sentenza del 15 novembre 2005).

C.S.

- 2) Corte europea dei diritti umani, V sezione, *Kornev e Karpenko c. Ucraina*, ricorso n. 17444/04, sentenza del 21 ottobre 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=39&portal=hbkm&action=html&highlight=6&sessionid=61265287&skin=hudoc-en>

La Corte condanna l'Ucraina per violazione degli articoli 5 § 3 e 6 §§ 1 e 3 lett. b e d. Con riferimento ad uno dei ricorrenti (condannato per detenzione e vendita di sostanze stupefacenti) la Corte ravvisa una violazione dell'articolo 6 § 3 lett. d, per il fatto che non

gli era stato consentito di interrogare il suo accusatore (che aveva agito come agente provocatore ai fini dell'arresto), in quanto sottoposto ad un programma di protezione testimoni. La Corte enuncia il principio generale sulla base del quale le prove devono normalmente essere prodotte in un'udienza pubblica, in presenza dell'imputato, e devono formarsi nel contraddittorio delle parti (*cross-examination*): possono sussistere eccezioni, ma esse non devono ledere il diritto di difesa e, in ogni caso, una detenzione non può basarsi, com'era invece avvenuto nel caso di specie, solo su affermazioni che la difesa non è stata in grado di contestare.

Con riferimento alla seconda ricorrente viene accertata una violazione dell'articolo 6 § 1 in combinato disposto con l'articolo 6 § 3 lett. b, per mancanza di un *fair hearing*, in quanto il caso era stato esaminato poche ore dopo la commissione del fatto e non erano stati concessi all'accusata tempo e mezzi adeguati per preparare la sua difesa (la Corte si pronuncia congiuntamente sulle due disposizioni, in quanto ritiene che le garanzie previste dall'articolo 6 § 3 lett. d costituiscano aspetti particolari del diritto ad un *fair trial* previsto dal § 1 del medesimo articolo). La Corte applica l'articolo 6 § 3 lett. b in quanto, malgrado l'illecito contestato alla ricorrente (oltraggio alla corte) abbia natura amministrativa nell'ordinamento ucraino, la gravità della sanzione prevista (pena detentiva) fa sì che il procedimento 'amministrativo' vada considerato sostanzialmente di natura penale.

C.S.

ARTICOLO 6 + ARTICOLO 8

- 1) Corte europea dei diritti umani, I sezione, *Ewert c. Lussemburgo*, ricorso n. 49375/2007, sentenza del 22 luglio 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=6%20%7C%2049375/07&sessionid=61222272&skin=hudoc-en>

La Corte condanna il Lussemburgo per violazione dell'art. 6.

Il ricorrente aveva subito il sequestro di uno schedario che si assumeva contenere la corrispondenza scambiata con il suo avvocato e non aveva visto accogliere a livello interno le sue richieste di annullamento della misura, richieste fondate sul carattere riservato della corrispondenza tra cliente e difensore.

Con riferimento alla censura di violazione dell' art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e dell'articolo 6 sotto il profilo della mancata tutela della riservatezza della corrispondenza a livello interno la Corte ritiene però che la lesione non sussista, in

quanto non solo si trattava di una perquisizione condotta presso un privato domicilio (e dunque non assistita dalle garanzie particolari che si applicano alle perquisizioni presso gli studi legali), ma, soprattutto, il ricorrente non ha fornito alcuna prova né addotto alcuna argomentazione in relazione al fatto che il sequestro dello schedario abbia realmente determinato una lesione del segreto professionale.

Il Lussemburgo viene però condannato per violazione dell'articolo 6 sotto il profilo del diritto di accesso alla giustizia, per il fatto che alcune doglianze del ricorrente erano state rigettate dalla Corte di Cassazione per motivi meramente formali, con conseguente lesione del suo diritto alla tutela in giudizio mediante un ricorso effettivo, ai sensi degli articoli 6 e 13 della Convenzione (in merito al rapporto tra le due norme la Corte precisa peraltro che quando viene applicato l'articolo 6 § 1 l'articolo 13 resta "assorbito", dato la prima norma assicura delle garanzie più rigide). Più precisamente, la Corte ritiene che le condizioni di ammissibilità dei ricorsi introdotte in via giurisprudenziale dalla Corte di Cassazione e relative, in particolare, all'esigenza di articolare in maniera precisa i motivi di ricorso, hanno come scopo legittimo quello di permettere alla medesima corte di esercitare il suo controllo di legittimità, ma conclude nel senso della mancanza di proporzionalità tra il mezzo utilizzato e lo scopo perseguito. In altri termini, una lettura formale del principio di precisione non è indispensabile affinché la Corte di Cassazione possa esercitare il suo controllo, anche alla luce del fatto che tale lettura rischia di pregiudicare il diritto alla tutela dinanzi al supremo organo giudiziario nazionale; nel caso di specie, se la Corte di Cassazione avesse adottato un approccio meno formalista e avesse considerato il ricorso nel suo complesso avrebbe potuto ritenerlo "preciso" e dunque ricevibile e avrebbe potuto evitare di compromettere in via definitiva il diritto del ricorrente ad un equo processo.

C.S.

ARTICOLO 6 + ARTICOLO 10

- 1) Corte europea dei diritti umani, IV sezione, *Niskasaari e altri c. Finlandia*, ricorso n. 37520/07, sentenza del 6 luglio 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=8&portal=hbkm&action=html&highlight=6&sessionid=60908626&skin=hudoc-en>

La Corte europea dei diritti umani condanna la Finlandia per violazione dell'art. 6 § 1 e dell'art. 10. Nel caso di specie il ricorso *ex art. 34* era stato presentato da due cittadini (un giornalista *freelance* e l'editore capo di una rivista) e da una società editrice finlandese: la

vicenda giudiziaria ruotava intorno alla pubblicazione di un articolo critico nei confronti di un *Ombudsman* (“Child Ombudsman in the Mannerheim League for Child Welfare”), articolo basato su delle informazioni tratte da un tabloid e che apparivano veritiere; successivamente, però, sul giornale era apparsa una smentita a cura dei soggetti interessati in merito alle informazioni su cui si fondava l’articolo e sia il giornalista sia l’editore capo erano stato imputati e condannati in via definitiva per diffamazione aggravata.

La Corte, in linea con la sua giurisprudenza su casi simili (GC, *Pélissier e Sassi c. Francia*, ricorso n. 25444/94, sentenza del 25 marzo 1999), condanna la Finlandia innanzitutto per la violazione del principio della ragionevole durata del processo (la procedura era durata complessivamente otto anni e nove mesi nei confronti dei primi due ricorrenti e sei anni e tre mesi nei confronti della società, con decorrenza dal momento in cui quest’ultima è venuta conoscenza dei *claims* nei suoi confronti) e ribadisce gli elementi da prendere in considerazione per la valutazione: le circostanze del caso, la sua complessità, la condotta dei ricorrenti e delle autorità coinvolte.

In secondo luogo, viene pronunciata una condanna per violazione dell’art. 10 § 1 sulla libertà di espressione, in quanto i ricorrenti si erano limitati a riportare una questione di interesse generale (visto che l’*Ombudsman* ricopriva un ruolo pubblico), sebbene con tono critico. La Corte ricostruisce in modo ampio la libertà di espressione, la quale copre non soltanto le informazioni o idee inoffensive, ma anche quelle che sono atte a offendere, shockare o disturbare. Non potrebbe neppure invocarsi l’esistenza di una delle eccezioni di cui all’articolo 10 § 2, in quanto esse vanno ricostruite in maniera restrittiva: la sottoposizione della libertà di espressione a restrizioni è ammessa infatti solo quando vi sia una previsione di legge e quando la misura sia necessaria, in una società democratica, per garantire la protezione della reputazione o dei diritti altrui oppure per impedire la divulgazione di informazioni riservate (nonché per gli altri fini indicati dalla norma); nel caso di specie, malgrado la previsione di legge, non si ravvisa un *pressing social need* che possa integrare il requisito della necessità, né la limitazione poteva dirsi proporzionata ai legittimi obiettivi perseguiti, sulla base delle motivazioni prospettate dalle parti e dai giudici nazionali (conforme AP, *Sunday Times c. Regno Unito [n. 1]*, ricorso n. 6538/74, sentenza del 26 aprile 1979). La Corte ritiene dunque che le sanzioni applicate ai ricorrenti (sia sotto il profilo civile sia sotto quello penale) fossero sproporzionate; in particolare, la Corte osserva che la previsione a livello interno di una figura di reato per il caso di diffamazione non può di per sé essere considerata sproporzionata rispetto al fine perseguito, ma, nel caso di dibattito pubblico, la formulazione di un’imputazione nei confronti di giornalisti ed editori deve essere limitata ai casi in cui altri diritti fondamentali siano stati lesi (ad esempio qualora gli scritti contengano incitamenti alla violenza). Quanto al fatto che il giornalista e l’editore non abbiano compiuto alcun controllo sulla veridicità della fonte, la Corte ritiene che i ricorrenti non possano essere accusati di *misreporting*, in quanto i giudici interni non hanno né operato un bilanciamento

tra gli interessi coinvolti, né preso in considerazione la smentita pubblicata in una dei numeri successivi della rivista (smentita considerata dalla Corte quale “appropriate form of redress for hurt caused”).

C.S.

- 2) Corte europea dei diritti umani, IV sezione, *Mariapori c. Finlandia*, ricorso n. 37751/07, sentenza del 6 luglio 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=7&portal=hbkm&action=html&highlight=6&sessionid=60978087&skin=hudoc-en>

La Corte condanna la Finlandia per violazione degli articoli 6 § 1 e 10 § 1 della Convenzione. Il ricorso era stato proposto da una cittadina finlandese esperta in materia tributaria, la quale era stata condannata per diffamazione con riferimento a due episodi: l'aver dichiarato, nel corso di un processo per frode fiscale nel quale ricopriva il ruolo di testimone della difesa, che gli ispettori che avevano compiuto l'accertamento avevano agito in male fede e l'aver reiterato le medesime accuse in un libro da lei scritto qualche tempo dopo.

In primo luogo la Corte ravvisa una violazione della libertà di espressione garantita dall'art. 10, con riferimento sia alle dichiarazioni rese dalla ricorrente nel corso del processo, sia alle affermazioni fatte nel libro. La condanna si fonda su varie motivazioni: gli ispettori sono soggetti che svolgono un'attività di rilievo pubblico e dunque nei loro confronti sussiste una possibilità più ampia di critica; la libertà di espressione va valutata anche alla luce del diritto di difesa (con riguardo al processo nel quale la testimonianza era stata resa) e dell'obbligo della ricorrente, sotto giuramento, di rispondere alle domande rivolte dal difensore; il libro in questione è un *pamphlet* che mira a contribuire alla formazione dell'opinione pubblica. Nel caso di specie non sussiste peraltro un'eccezione *ex art. 10 § 2*, in quanto, sebbene la diffamazione sia prevista dalla legge finlandese e miri a tutelare la reputazione altrui, la limitazione non appare “necessaria in una società democratica”, in quanto non vi è alcun *pressing social need* che possa integrare il requisito della necessità, né la limitazione può dirsi proporzionata rispetto ai legittimi obiettivi perseguiti (sulla base delle motivazioni prospettate dalle parti e dai giudici nazionali). La Corte afferma inoltre che la previsione della reclusione come pena per la diffamazione è compatibile con l'articolo 10 della Convenzione solo in circostanze eccezionali, cioè qualora altri diritti fondamentali siano seriamente pregiudicati (ad esempio nell'ipotesi di discorsi di incitamento alla violenza; conforme GC, *Cumpănă e Mazăre c. Romania*, ricorso n. 33348/96, sentenza del 17 dicembre 2004), mentre, nel caso di specie, non sussiste alcuna motivazione di questo tipo (inoltre, il fatto che la sentenza

sia stata sospesa condizionalmente e la circostanza della mancata esecuzione non vengono considerati rilevanti). La Corte richiama anche la Risoluzione 1577 (2007) del Consiglio di Europa (*Towards decriminalisation of defamation*), con la quale è stato raccomandato agli Stati di provvedere ad abolire la previsione della reclusione come pena per la diffamazione.

In secondo luogo la Corte rileva una violazione del principio della ragionevole durata, in ragione dell'eccessiva lunghezza del processo penale subito dalla ricorrente (sette anni e tre mesi dal momento in cui quest'ultima è stata sentita per la prima volta dalla polizia al giorno in cui la Corte Suprema ha rifiutato il *leave of appeal*) e ribadisce gli elementi da tenere in considerazione per operare la valutazione (le circostanze del caso, la sua complessità, la condotta del ricorrente e delle autorità coinvolte).

C.S.

- 3) Corte europea dei diritti umani, II sezione, *Gözel e Özer c. Turchia*, ricorsi nn. 43453/04 e 31098/05, sentenza del 6 luglio 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=6%20%7C%20%2243453/04%20%7C%2031098/05%22&sessionid=60989943&skin=hudoc-en>

La Corte condanna la Turchia per violazione degli articoli 10 e 6 della Convenzione.

I due ricorsi erano stati presentati, con riferimento ad episodi distinti, dai redattori capo di due diverse riviste. La prima redattrice aveva pubblicato delle dichiarazioni, dal contenuto sovversivo, dell'organizzazione illegale denominata Partito comunista turco marxista-leninista, relative allo sciopero della fame condotto da una serie di detenuti in venti penitenziari turchi, cui erano seguiti violenti scontri tra le forze di sicurezza e i detenuti medesimi, in esito ai quali vi erano stati morti e feriti; la ricorrente era stata dunque imputata dei reati di propaganda contro l'indivisibilità dello Stato e di pubblicazione di dichiarazioni provenienti da un'associazione armata vietata (illeciti previsti dalle norme antiterrorismo turche) e in seguito, con una sentenza confermata dalla Corte di Cassazione, era stata assolta dall'accusa di propaganda contro l'unità dello Stato, ma era stata condannata ad un'ammenda (nonché all'interdizione per una settimana dalla pubblicazione della rivista), proprio a motivo del fatto che essa aveva dato spazio ad un'organizzazione illegale. Il secondo aveva invece pubblicato sulla sua rivista un articolo anonimo riguardante il movimento rivoluzionario turco, articolo nel quale si sosteneva che la nascita di alcune organizzazioni di sinistra quali il Partito per la liberazione del popolo turco e l'Armata per la liberazione del popolo turco erano sorti a causa dell'inattività dei partiti legali di sinistra all'epoca delle manifestazioni del 1971,

nonché che il fondatore del Partito comunista turco marxista-leninista aveva avuto un ruolo fondamentale in quelle manifestazioni e avrebbe potuto guidare efficacemente il movimento marxista in Turchia; inoltre, nel medesimo numero della rivista era stato dato spazio alle dichiarazioni antigovernative di alcuni detenuti appartenenti ad organizzazioni vietate. Anche il secondo ricorrente era stato imputato per aver pubblicato idee, opinioni e dichiarazioni di un'organizzazione illegale ed era stato condannato (con condanna confermata in Cassazione) ad un ammenda e, in virtù del pericolo per la sicurezza nazionale, era stata ordinata la chiusura del mensile per quindici giorni.

La Corte condanna la Turchia innanzitutto per violazione dell'articolo 10, in quanto la limitazione imposta alla libertà d'espressione dei ricorrenti è sì prevista dalla legge e mira al legittimo scopo di tutelare la sicurezza nazionale, difendere l'ordine e prevenire i reati, ma essa non appare né necessaria in una società democratica (in quanto, sulla base alle motivazioni dei giudici interni, non è possibile affermare la sussistenza di un'esigenza sociale pressante di limitazione), né proporzionata rispetto agli obiettivi da perseguire (la Corte, in linea con la sua giurisprudenza, sostiene un'interpretazione restrittiva delle limitazioni di cui all'art. 10 § 2). Ad avviso della Corte, infatti, i giornalisti possono essere sanzionati per aver favorito la diffusione di dichiarazioni di terzi solo in presenza di ragioni particolarmente serie, visto che tali sanzioni limitano gravemente il contributo della stampa al dibattito su temi di interesse pubblico.

In secondo luogo la Corte ravvisa (con riguardo alla posizione di uno dei due ricorrenti) una violazione dell'art. 6 § 1 per la mancata comunicazione dell'avviso da parte del Procuratore generale presso la Cassazione, circostanza che ha impedito all'imputato di replicare per iscritto.

C.S.

- 4) Corte europea dei diritti umani, V sezione, *Gazeta Ukraina-Tsentr c. Ucraina*, ricorso n. 16695/04, sentenza del 17 luglio 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=14&portal=hbkm&action=html&highlight=6&sessionid=61213122&skin=hudoc-en>

La Corte condanna l'Ucraina per violazione dell'articolo 6 § 1 (nella parte in cui prevede che ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente “da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge”) e dell'articolo 10 della Convenzione (libertà di espressione).

La vicenda ruota intorno ad una società del settore dell'editoria, che aveva pubblicato un articolo nel quale si riportavano le accuse rivolte da un giornalista ad un magistrato locale

(candidato sindaco alle elezioni amministrative), accuse relative al fatto che il secondo avesse commissionato a dei sicari l'omicidio del primo: nel processo di primo grado la società era stata condannata a corrispondere al candidato il risarcimento del danno; nei gradi successivi essa aveva fatto valere la mancanza di imparzialità del giudice (visto che l'attore era il presidente del consiglio giudiziario della regione nonché il vicepresidente della sezione regionale dell'unione degli avvocati) nonché il fatto che le informazioni contenute nell'articolo fossero state diffuse dalle agenzie di informazione e fossero ormai di pubblico dominio, ma la decisione di primo grado era stata confermata.

In merito all'articolo 6 § 1 la Corte, in linea con la sua costante giurisprudenza, osserva che l'imparzialità del giudice (che va presunta fino a prova contraria) va valutata sia sotto il profilo soggettivo, esaminando le convinzioni personali e il comportamento del singolo magistrato con riguardo allo specifico caso, sia dal punto di vista oggettivo, accertando se la composizione dell'organo giudicante offra sufficienti garanzie di imparzialità (nel caso di specie viene ravvisata una mancanza di imparzialità sotto questo secondo profilo, dato che il ruolo dell'attore all'interno del consiglio giudiziario regionale gli consentiva di avviare procedimenti disciplinari nei confronti dei giudici del distretto).

Con riferimento all'articolo 10 la Corte richiama in maniera schematica i seguenti principi fondamentali:

- a) è necessario determinare se l'interferenza con la libertà di espressione del ricorrente sia proporzionata rispetto ai legittimi scopi perseguiti e se le ragioni addotte dalle autorità nazionali siano rilevanti e sufficienti;
- b) va verificata l'eventuale sussistenza di una delle eccezioni previste nel § 2 dell'articolo, eccezioni che sottostanno ai seguenti requisiti: i. previsione di legge; ii. perseguimento di uno degli obiettivi indicati nella disposizione; iii. necessità in una società democratica (AP, *Sunday Times c. the United Kingdom* [n. 1], ricorso n. 6538/74, sentenza del 26 aprile 1979);
- c) il requisito della necessità sussiste quando vi è un *pressing social need*, per la cui determinazione gli Stati godono di un certo margine di apprezzamento;
- d) la libertà di stampa gioca un ruolo essenziale per la formazione dell'opinione pubblica in una società democratica (anche alla luce del diritto del pubblico di essere informato) e giustifica anche l'esposizione di notizie in modo esagerato o provocatorio; tuttavia, essa non deve ledere la reputazione e i diritti dei singoli e non deve consentire la diffusione di informazioni riservate;
- e) l'articolo 10 § 2 lascia poco spazio alle limitazioni relative ai discorsi politici e al dibattito su questioni di pubblico interesse e, inoltre, i limiti della critica accettabile sono di per sé più ampi con riferimento a personaggi pubblici (come ad esempio i politici), rispetto a quanto non lo siano per i privati cittadini;
- f) l'articolo 10 protegge il diritto dei giornalisti di divulgare informazioni su tematiche di interesse generale, a condizione che essi agiscano in buona fede e sulla base di informazioni affidabili e precise, specie quando è coinvolta la reputazione o i diritti di

altri soggetti (GC, *Lindon, Otchakovsky-Laurens e July c. Francia*, ricorsi nn. 21279/02 e 36448/02, sentenza del 22 ottobre 2007; GC, *Pedersen e Baadsgaard c. Danimarca*, ricorso n. 49017/99, sentenza del 17 dicembre 2004);

g) nel caso in cui un giornalista riporti affermazioni altrui, è necessario operare una distinzione tra ciò che egli afferma in prima persona e ciò che sta semplicemente riportando, in quanto punirlo per aver contribuito alla diffusione di dichiarazioni altrui potrebbe minare il contributo della stampa alla formazione dell'opinione pubblica (limitazioni di questo tipo appaiono ammissibili solo in presenza di particolari ragioni).

Nel caso di specie viene ravvisata una violazione dell'articolo 10, in quanto la limitazione imposta alla libertà di espressione non appare alla Corte necessaria in una società democratica: in particolare, i giudici nazionali non avevano tenuto distinte, da un lato, le accuse rivolte dalla presunta futura vittima al candidato e, dall'altro lato, il fatto che la società editrice ricorrente avesse semplicemente riportato dichiarazioni fatte da altre persone; inoltre, non era stato compiuto alcun bilanciamento tra il diritto alla reputazione del singolo ed il diritto di divulgare informazioni di interesse pubblico nel contesto di una campagna elettorale.

C.S.

ARTICOLO 6 + ARTICOLO 13

- 1) Corte europea dei diritti umani, GC, *Mc Farlane c. Irlanda*, ricorso n. 31333/06, sentenza del 10 settembre 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tpk197/view.asp?item=1&portal=hbk&action=html&highlight=6&sessionid=60773247&skin=hudoc-en>

La Grande Camera, pronunciandosi su un ricorso *ex art. 34* presentato da un cittadino irlandese, ravvisa nella lunghezza complessiva del processo penale in cui il ricorrente era imputato (dieci anni e sei mesi) una lesione del principio della ragionevole durata e, dunque, una violazione dell'art. 6 § 1 (alla luce degli elementi che secondo la costante giurisprudenza della Corte sono da prendere in considerazione nella valutazione dei tempi processuali: complessità del caso, condotta del ricorrente e delle autorità pubbliche, interessi coinvolti). La Corte precisa che, in materia penale, il *reasonable time* cui fa riferimento l'articolo 6 § 1 inizia a decorrere "as soon as a person is charged", intendendosi con il termine *charge* "the official notification given to an individual by the competent authority of an allegation that he has committed a criminal offence".

La Corte afferma inoltre che l'azione di risarcimento del danno prevista per la violazione del diritto costituzionale ad una *reasonable expedition* non costituisce un *effective remedy* ai sensi dell'art. 13. Infatti, un mezzo di tutela interno soddisfa il requisito in parola (secondo la giurisprudenza consolidata della Corte) solo se è utilizzabile non solo a livello teorico ma anche in pratica, ovvero se è accessibile e adeguato (cioè suscettibile di offrire riparazione in tempi ragionevoli e dotato di ragionevoli prospettive di successo). Ciascuno Stato, anche nell'ambito del diritto processuale penale, può scegliere tra un rimedio suscettibile di incidere sul processo in corso e uno *post facto*: la prima opzione appare preferibile, in quanto evita il ritardo, ma un rimedio di tipo compensativo può considerarsi effettivo quando il processo ha già avuto una durata eccessiva e non è previsto alcun rimedio preventivo. Il ricorso nazionale preso in considerazione nel caso di specie (*constitutional action for damages*) non costituisce un *effective remedy* in quanto, in primo luogo, vi sono significative incertezze sulla sua utilizzabilità (infatti, sebbene il *constitutional right to a trial with reasonable expedition* sia riconosciuto dalla giurisprudenza irlandese sin dal 1986 e il diritto al risarcimento del danno per violazione di un diritto costituzionale addirittura dal 1973, nessun'azione di questo tipo è mai stata proposta); in secondo luogo, non è stato dimostrato che esso potrebbe costituire un rimedio per i casi di ritardo di un singolo giudice nel rendere una decisione (né il principio di immunità giudiziale potrebbe costituire un limite alla possibilità di considerare il rimedio in esame come non effettivo, allo stesso modo in cui esso non impedisce condanne per violazione dell'articolo 6 § 1 proprio per i casi di ritardi dei singoli giudici); in terzo luogo, tale rimedio non appare efficace sia in quanto, a causa delle regole procedurali applicabili, non potrebbe assicurare ristoro in tempi ragionevoli, sia per i costi elevati (senza possibilità di *legal aid*).

Infine, nella sentenza vengono svolte delle interessanti considerazioni sul principio di sussidiarietà e sul rapporto tra i giudici nazionali e la Corte europea dei diritti umani. La Corte ribadisce infatti, conformemente alla sua consolidata giurisprudenza, come, ai sensi dell'articolo 1, il compito primario di dare attuazione ai diritti e alle libertà previste dalla Convenzione spetti alle autorità nazionali, in quanto il sistema di tutela fornito dalla Corte è sussidiario e di tale sussidiarietà sono espressione gli artt. 13 e 35 § 1. Non spetta alla Corte occuparsi degli errori di fatto o di diritto nei quali si assume siano incorsi i giudici interni, salvo che essi diano luogo alla violazione dei diritti e delle libertà garantite dalla Convenzione (conforme GC, *Scordino c. Italia* [n. 1], ricorso n. 36813/97, sentenza del 29 marzo 2006).

Nell'opinione dissenziente congiunta dei giudici Gyulumyan, Ziemele, Bianku e Power allegata alla sentenza viene sostenuta l'inammissibilità del ricorso per mancato esaurimento dei rimedi interni, avendo il ricorrente avanzato una certa pretesa a livello nazionale (basata sulla *prohibition of trial*) e una pretesa differente dinanzi alla Corte di Strasburgo (risarcimento del danno); inoltre, non potrebbe ritenersi il ricorso interno privo del carattere della *effectiveness*, visto che i giudici nazionali non hanno neppure avuto

la possibilità di conoscere della censura del ricorrente, non essendo stati aditi a questo proposito (e ciò ha una ricaduta sul principio di sussidiarietà: se la Corte, interpretando erroneamente l'art. 13 e ritenendo che il ricorso interno non sia effettivo, priva gli ordinamenti nazionali della possibilità di rimediare alle violazioni, essa finisce per agire come un giudice di prima istanza).

Anche nella *dissenting opinion* del giudice López Guerra il ricorso viene considerato inammissibile per mancato esaurimento dei ricorsi interni. La sentenza, infatti, trascurerebbe il principio di sussidiarietà, visto che finisce per attribuire alla Corte il ruolo di sostituta delle corti nazionali; al contrario, a queste ultime non viene permesso di giudicare su un ricorso che possiede, ad avviso del giudice, il carattere dell'effettività.

C.S.

- 2) Corte europea dei diritti umani, V sezione, *Rumpf c. Germania*, ricorso n. 46344/06, sentenza del 2 settembre 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=3&portal=hbkm&action=html&highlight=6&sessionid=61232075&skin=hudoc-en>

La Corte condanna la Germania per violazione dell'articolo 6 § 1 e dell'articolo 13 della Convenzione e applica la c.d. *pilot judgment procedure*.

Il ricorrente, guardia privata titolare di una licenza di porto d'armi, si era visto negare il rinnovo della licenza e aveva esaurito i rimedi interni per far valere la sua pretesa (aveva presentato domanda cautelare, aveva proposto ricorso al giudice amministrativo, aveva presentato l'atto di appello, si era visto rifiutare il *leave of appeal*, aveva fatto ricorso contro quest'ultima decisione e infine aveva presentato un *constitutional complaint* contro le decisioni precedenti).

La Corte ravvisa innanzitutto una lesione dell'articolo 6 in virtù dell'irragionevole durata del processo nel suo complesso (tredici anni, cinque mesi e una settimana considerando quattro gradi di giudizio). Vengono richiamati i criteri da utilizzare per la valutazione della lunghezza dei procedimenti: circostanze concrete, complessità del caso, condotta del ricorrente e delle autorità coinvolte, interessi in gioco nella controversia (nel caso di specie, l'attività lavorativa del ricorrente).

La Corte rileva inoltre una violazione dell'articolo 13, in quanto tale norma, che costituisce applicazione dell'articolo 1 della Convenzione, comporta l'obbligo per gli Stati sia di fornire un mezzo di ricorso interno in presenza di un *arguable claim* fondato su una violazione della Convenzione medesima, sia di garantire appropriato ristoro (GC, *Kudła c. Polonia*, ricorso n. 30210/96, sentenza del 26 ottobre 2000); l'ordinamento

interno tedesco, al contrario, non fornisce dei rimedi effettivi a fronte di quella violazione dell'articolo 6 che è determinata dall'eccessiva durata dei processi civili.

La Corte, come accennato, non solo condanna la Germania con riferimento alla *just satisfaction* di cui all'art. 41, bensì, in applicazione dell'articolo 46 e in virtù della c.d. *pilot judgment procedure* (GC, *Bronionski c. Polonia*, ricorso n. 31443/96, sentenza del 22 giugno 2004), la condanna anche, in ragione dell'esistenza di una prassi incompatibile con la Convenzione e in virtù delle reiterate condanne già pronunciate per l'irragionevole durata dei processi, ad istituire senza ritardo (e comunque non oltre un anno dalla data in cui la sentenza diventerà irrevocabile), un *effective domestic remedy* o una combinazione di rimedi suscettibili di assicurare adeguato ristoro a fronte del problema (qualificato come *sistemyc*) dell'eccessiva durata dei processi a livello interno.

Nota: per la nota della Corte sulla *pilot judgment procedure* si veda [http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/DF4E8456-77B3-4E67-8944B908143A7E2C/0/Information Note on the PJP for Website.pdf](http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/DF4E8456-77B3-4E67-8944B908143A7E2C/0/Information%20Note%20on%20the%20PJP%20for%20Website.pdf).

C.S.

- 3) Corte europea dei diritti umani, III sezione, *Ribič c. Slovenia*, ricorso n. 20965/03, sentenza del 19 ottobre 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=37&portal=hbkm&action=html&highlight=6&sessionid=61265287&skin=hudoc-en>

La Corte condanna la Slovenia per violazione degli articoli 6 § 1 e 13.

Per quanto riguarda l'articolo 6 viene ravvisata una lesione del principio di ragionevole durata del processo (si trattava di un'azione civile, instaurata contro una compagnia assicurativa in seguito ad un infortunio sul lavoro, durata quattro anni e nove mesi per due gradi di giudizio). La Corte enuncia il principio per cui non deve essere preso in considerazione il periodo relativo al terzo grado di giudizio dinanzi alla Corte Suprema, in quanto il ricorso è stato rigettato per motivi procedurali e non aveva alcuna possibilità di successo, né la parte poteva ignorare tale circostanza, essendo assistita da un avvocato (sulla questione e sul connesso problema della irricevibilità per tardività del ricorso presentato ex articolo 34 in seguito alla proposizione di gravami superflui o inappropriati a livello interno si rinvia alla *dissenting opinion* congiunta dei giudici Myjer e López Guerra). Vengono ribaditi i criteri di valutazione della durata dei procedimenti: circostanze concrete, complessità del caso, condotta del ricorrente e delle autorità coinvolte, interessi in gioco.

Per quel che concerne l'articolo 13 la Corte ritiene che il sistema di tutela a fronte dell'irragionevole durata dei processi previsto nell'ordinamento sloveno da una legge del 2006 sia privo della caratteristica della *effectiveness*, in quanto si tratta di un rimedio inidoneo a garantire "appropriate relief" in presenza di un "arguable complaint" (requisito, quest'ultimo, sicuramente presente nel caso di specie, dato che la Corte stessa ha accertato una violazione dell'articolo 6 § 1). Infatti, la legge prevede che lo *State Attorney's Office* rivolga al soggetto leso una sorta di proposta transattiva per un'amichevole risoluzione della controversia e che, se le parti non raggiungono un accordo, il ricorrente possa avanzare in sede civile un *just satisfaction claim*; tuttavia, il soggetto che si assume leso non ha alcun rimedio a fronte dei casi di inattività dell'ufficio considerato (il quale potrebbe ritenere infondata la pretesa, come nel caso di specie) e, dunque, il ricorso non può dirsi effettivo.

C.S.

ARTICOLO 6 + ARTICOLO 35

- 1) Corte europea dei diritti umani, I sezione, *Petr Korolev c. Russia*, ricorso n. 38112/04, sentenza del 21 ottobre 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tpk197/view.asp?item=41&portal=hbkm&action=html&highlight=6&sessionid=61265287&skin=hudoc-en>

La Corte rigetta il ricorso, avente ad oggetto una presunta violazione dell'articolo 6 § 1 da parte della Russia, in relazione all'eccessiva durata del processo penale cui il ricorrente era stato sottoposto (circa cinque anni e quattro mesi per un solo grado di giudizio). La Corte ribadisce che la ragionevolezza della durata di un processo va valutata alla luce delle circostanze concrete e sulla base dei criteri della complessità del caso e della condotta del ricorrente e delle autorità competenti; nel caso di specie, la controversia era abbastanza complessa e, soprattutto, numerosi rinvii erano stati dovuti alla richiesta di termini per la difesa e alla malattia dell'imputato (in altri termini, la Corte non può muovere al ricorrente alcun rimprovero per il fatto di essersi avvalso dei diritti processuali a lui spettanti, ma conclude nel senso che lo Stato non può essere considerato responsabile per i ritardi conseguenti).

La Corte dichiara invece irricevibile il ricorso per quanto concerne la violazione congiunta dell'articolo 6 § 1 e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 ai sensi dell'articolo 35 § 1: il ricorrente lamentava il mancato pagamento di una somma riconosciutagli da un organo giudiziario di uno Stato straniero, ma la Corte ritiene che non siano stati esauriti i

ricorsi interni, in quanto il ricorrente non aveva avanzato alcuna richiesta di esecuzione dinanzi alla giurisdizione nazionale, né aveva rilievo la mancanza di accordi sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie tra i due Stati coinvolti.

La Corte si occupa anche della successione delle parti nel processo, in quanto il ricorrente era deceduto. Viene riconosciuto l'interesse della vedova a proseguire il giudizio, in quanto i diritti in gioco non hanno carattere strettamente personale e sono dunque trasmissibili (GC, *Malhous c. Repubblica ceca*, ricorso n. 33071/96, sentenza del 12 luglio 2001).

C.S.

ARTICOLO 6 + ARTICOLO 2 + ARTICOLO 13

- 1) Corte europea dei diritti umani, V sezione, *Deyanov c. Bulgaria*, ricorso n. 2930/04, sentenza del 30 settembre 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=29&portal=hbkm&action=html&highlight=6&sessionid=61265287&skin=hudoc-en>

La Corte condanna la Bulgaria per violazione dell'articolo 6 § 1 e dell'articolo 13. Nel caso di specie, la ricorrente era madre di un minore scomparso e mai ritrovato e, attraverso vari processi civili, aveva ottenuto dei risarcimenti a fronte dell'inefficienza delle indagini svolte dalle autorità bulgare e del rifiuto di finanziare la diffusione mediatica di un'immagine del viso del figlio a distanza di anni ricostruita con metodi informatici.

La Corte rigetta la doglianza di violazione dell'articolo 2 (diritto alla vita): la norma, infatti, impone agli Stati di adottare le misure necessarie alla salvaguardia della vita di tutti coloro che ricadono nella loro giurisdizione, ma non può portare ad imporre alle autorità statali degli oneri impossibili o sproporzionati; nel caso di specie non può dirsi, ad avviso della Corte, che le misure predisposte in seguito alla notizia della scomparsa del minore (e dunque a fronte del concretizzarsi di un serio pericolo per la sua vita) siano state inadeguate (la polizia aveva infatti iniziato le ricerche tempestivamente, aveva interrogato i testimoni, aveva diffuso la foto del minore attraverso i media nazionali ed aveva svolto ulteriori indagini sulla base degli elementi che andavano emergendo nel tempo; anche l'Interpol, inoltre, si era interessata del caso). In altri termini, il fatto che le autorità incaricate delle indagini e il Governo fossero stati condannati a corrispondere il risarcimento del danno per aver violato gli obblighi previsti dalla legge nazionale non configura necessariamente una violazione dell'articolo 2 della Convenzione.

La Corte ravvisa invece una violazione dell'articolo 6 § 1 in ragione della durata irragionevole dei procedimenti civili instaurati dalla ricorrente (otto anni fino al momento della pronuncia della Corte, ma con il processo ancora pendente dinanzi alla Corte di Cassazione bulgara). Vengono inoltre richiamati gli elementi da prendere in considerazione per valutare la durata di un processo (circostanze concrete, complessità del caso, condotta del ricorrente e delle autorità coinvolte, interessi in gioco) e la Corte ritiene che, malgrado l'oggettiva complessità della situazione, i maggiori ritardi siano stati dovuti ad una cattiva organizzazione dell'apparato giudiziario interno.

La Bulgaria viene condannata anche per violazione dell'articolo 13, in quanto l'ordinamento interno dello Stato non prevede alcun ricorso effettivo a fronte delle violazioni del diritto alla ragionevole durata del processo riconosciuto dall'articolo 6 § 1 (la Corte sottolinea in questa sede che un rimedio interno è effettivo solo se previene il verificarsi della violazione o la sua continuazione o se fornisce adeguata riparazione per violazioni già avvenute).

C.S.

ARTICOLO 6 + ARTICOLO 3 + ARTICOLO 5 + ARTICOLO 13

- 1) Corte europea dei diritti umani, V sezione, *Petukhov c. Ucraina*, ricorso n. 43374/02, sentenza del 21 ottobre 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=38&portal=hbkm&action=html&highlight=6&sessionid=61265287&skin=hudoc-en>

La Corte, su ricorso di un cittadino ucraino condannato all'ergastolo, condanna lo Stato per violazione degli articoli 3, 5 §§ 1 e 3 e 13 (in relazione all'articolo 3), mentre viene rigettata la censura di violazione dell'articolo 6 § 1 sotto il profilo dell'irragionevole durata del processo e la connessa censura di violazione dell'articolo 13 per mancanza di un ricorso effettivo. La Corte infatti, ribaditi i criteri da tenere in considerazione per la valutazione (circostanze concrete, complessità del caso, condotta del ricorrente e delle autorità coinvolte, interessi in gioco) ritiene che, sebbene lo stato di detenzione in cui si trovava il ricorrente esigesse particolare celerità, la durata del processo penale (tre anni e undici mesi, considerando le indagini preliminari e i tre gradi di giudizio) sia dipesa dalla molteplicità di imputazioni e non sia in alcun modo collegata all'inattività dei soggetti pubblici.

C.S.

- 2) Corte europea dei diritti umani, I sezione, *Gaforov c. Russia*, ricorso n. 25404/09, sentenza del 21 ottobre 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tpk197/view.asp?item=43&portal=hbkm&action=html&highlight=6&sessionid=61265287&skin=hudoc-en>

La sentenza concerne il rispetto dell'articolo 6 § 2 (presunzione di innocenza) all'interno delle procedure di estradizione.

La Corte condanna la Russia per violazione degli articoli 3, 5 §§ 1 e 4, mentre rifiuta di esaminare separatamente la censura di violazione dell'articolo 13 (con riferimento all'articolo 3) e rigetta la censura di violazione dell'articolo 6 § 2. Sotto questo profilo, la Corte ritiene che non sia stato leso il principio della presunzione di innocenza: il ricorrente lamentava che le decisioni rese in merito alla sua estradizione (nonché una lettera del Procuratore generale sul punto) contenessero già un'affermazione di colpevolezza, in quanto si riferivano ad “actions (...) punishable under the Russian criminal law”, ma la Corte ritiene che, malgrado la formulazione infelice, nella sostanza le autorità russe non intendessero affermare la colpevolezza del ricorrente, bensì solo chiarire che sussistevano le basi legali per l'extradizione, con successivo accertamento della responsabilità penale da parte degli organi giudiziari dello Stato richiedente (la Corte ritiene applicabile l'articolo 6 anche ai procedimenti di estradizione, qualora essi siano diretta conseguenza, come nel caso di specie, delle indagini preliminari in corso di svolgimento nello Stato richiedente). La Corte afferma in via generale come la presunzione di innocenza miri a prevenire che il diritto ad un equo processo penale sia pregiudicato da dichiarazioni, fondate su pregiudizi e non su prove, rese in connessione con il processo medesimo da parte del giudice o di pubblici ufficiali e atte ad esprimere prematuramente il convincimento della corte o ad indurre la collettività a ritenere che un soggetto sia colpevole, con conseguente pregiudizio per l'accertamento della sua responsabilità penale. La Corte precisa che, al fine di valutare le violazioni della presunzione di innocenza, è necessario prendere in considerazione i termini utilizzati e le circostanze in cui le dichiarazioni sono state rese, al fine di distinguere tra mere espressioni di sospetto e chiare affermazioni di colpevolezza.

C.S.

- 1) Corte europea dei diritti umani, III sezione, *Lopata c. Russia*, ricorso n. 72250/01, sentenza del 13 luglio 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tpk197/view.asp?item=13&portal=hbkm&action=html&highlight=6&sessionid=61183424&skin=hudoc-en>

La Corte condanna la Russia per violazione degli articoli 3 (proibizione della tortura), 6 § 1 e 3 lett. c (“Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente [e] pubblicamente [...] da un tribunale [...] In particolare, ogni accusato ha diritto di [...] difendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia [...]”) e 34 (diritto al ricorso individuale alla Corte). Il ricorso era stato presentato da un cittadino russo, il quale era stato arrestato ingiustificatamente, presumibilmente torturato e obbligato a confessare un omicidio, per il quale era stato in seguito condannato; il ricorrente, inoltre, non aveva ricevuto appropriata assistenza legale ed era stato addirittura minacciato in seguito alla presentazione del ricorso alla Corte di Strasburgo.

In merito all’articolo 3 la Corte afferma innanzitutto che il divieto di tortura comporta, sotto il profilo procedurale, l’obbligo per lo Stato (obbligazione di mezzi e non di risultato), in presenza di un *arguable claim* supportato da prove, di svolgere delle indagini ufficiali tempestive, accurate, serie, trasparenti ed efficaci (*effective*) al fine di appurare, sulla base dello standard probatorio del *beyond reasonable doubt* (o sulla base di presunzioni o di indizi chiari, precisi e concordanti) l’eventuale commissione di illeciti. Nel caso di specie, gli elementi di prova su cui l’indagine si era fondata sono stati ritenuti poco accurati e scarsamente affidabili; di conseguenza, l’indagine è stata ritenuta priva del carattere di *effectiveness* ed è stata ravvisata una violazione dell’art. 3 nella sua parte procedurale (con conseguente impossibilità di formulare un giudizio circa la violazione della norma nella sua parte sostanziale).

Quanto all’articolo 6, la Convenzione richiede, come regola generale, che l’assistenza di un difensore sia garantita sin dal primo interrogatorio del sospettato da parte della polizia, salvo rinuncia (la quale deve comunque essere rispettosa degli interessi pubblici, deve essere stabilita in modo non equivoco e deve lasciar sopravvivere un minimo livello di garanzia, commisurato all’importanza della deroga medesima [GC, *Sejdovic c. Italia*, ricorso n. 56581/00, sentenza dell’1 marzo 2006]); in ogni caso, costituirebbe una lesione del diritto all’equo processo la possibilità di utilizzare come fondamento di una detenzione le dichiarazioni rese in tali circostanze eccezionali. Non spetta alla Corte valutare se le prove ottenute illegalmente siano ammissibili o se il ricorrente sia o meno

colpevole, bensì il suo compito è quello di giudicare se il procedimento nel suo complesso sia stato equo: nel caso di specie, il diritto alla difesa è stato leso, in quanto l'indagato ha reso la confessione in assenza del suo difensore (nonché in circostanze che rendono dubbio il carattere volontario dello stesso), ha subito una limitazione del diritto di incontrare il suo legale in fase di indagini preliminari e non ha ricevuto tutela a fronte di queste violazioni nel corso del processo penale cui è stato sottoposto.

Per quanto concerne l'articolo 34 viene chiarito che il diritto al ricorso alla Corte è leso da qualunque forma di pressione da parte delle autorità pubbliche in relazione al ritiro o alla modifica delle doglianze individuali; non è necessaria una forma di coercizione diretta o atti di intimidazione espliciti, bensì è sufficiente qualsiasi atto indiretto mirante a scoraggiare il ricorrente o il suo rappresentante, secondo una valutazione operata sulla base delle circostanze del caso e tenendo conto della vulnerabilità del soggetto in considerazione (ad esempio può rilevare il fatto che il ricorrente si trovi sottoposto ad una misura limitativa della libertà personale).

C.S.

ARTICOLO 6 + ARTICOLO 8 + ARTICOLO 13

- 1) Corte europea dei diritti umani, V sezione, *Mincheva c. Bulgaria*, ricorso n. 21558/03, sentenza del 2 settembre 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=6%20%7C%2021558/03&sessionid=61238187&skin=hudoc-en>

La Corte condanna la Bulgaria sotto un triplice profilo.

Innanzitutto, viene ravvisata una violazione dell'articolo 6 § 1, in ragione dell'eccessiva durata del processo per la custodia del figlio della ricorrente (sei anni e quattro mesi considerando i tre gradi di giurisdizione). La Corte ricorda che il carattere ragionevole della durata di un procedimento va valutata tenendo conto le circostanze concrete e sulla base dei seguenti criteri: complessità del caso, comportamento del ricorrente e delle autorità coinvolte, interessi in gioco. Nel caso di specie, la Corte osserva che né il rifiuto del minore di incontrare la madre, né il comportamento riluttante del padre, né i metodi dilatori utilizzati da una delle parti possono giustificare la durata del procedimento, in quanto si tratta di ostacoli che le autorità interne sono tenute a fronteggiare.

In secondo luogo, la Corte condanna lo Stato bulgaro per violazione dell'articolo 8, in quanto la mancata esecuzione della decisione relativa al diritto di visita della ricorrente ha pregiudicato il suo diritto al rispetto della vita familiare. La Corte richiama la sua

giurisprudenza, in base alla quale tale diritto ha sia un contenuto negativo (obbligo delle autorità pubbliche di astenersi da ingerenze arbitrarie nella vita familiare altrui), sia un contenuto positivo (obbligo dello Stato di adottare tempestivamente, al fine di evitare il deterioramento delle relazioni, le misure volte a garantire il rispetto della vita familiare dei singoli, quali ad esempio quelle finalizzate ad attuare il ricongiungimento familiare o a garantire il rispetto del diritto di visita dei figli, eventualmente anche contro la volontà dell'altro genitore). Nel caso di specie, la legislazione bulgara prevede peraltro delle ammende come sanzioni per il rifiuto del genitore affidatario di consentire le visite da parte dell'altro genitore, ma tali misure, in astratto adeguate, costituiscono soltanto una modalità indiretta di esecuzione e possono addirittura finire col pregiudicare il minore (a causa del conseguente peggioramento delle condizioni finanziarie del genitore convivente).

Infine, viene riscontrata una violazione dell'articolo 13 in relazione all'articolo 6 medesimo, in quanto nell'ordinamento interno bulgaro non sono presenti dei rimedi effettivi a fronte dell'eccessiva durata dei processi.

C.S.

ARTICOLO 6 + ARTICOLO 8 + ARTICOLO 10 + ARTICOLO 34

- 1) Corte europea dei diritti umani, V sezione, *Naydyon c. Ucraina*, ricorso n. 16474/03, sentenza del 14 ottobre 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tpk197/view.asp?item=33&portal=hbkm&action=html&highlight=6&sessionid=61265287&skin=hudoc-en>

La Corte dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la censura di violazione dell'articolo 6 (congiunta alla censura di violazione degli articoli 3, 7, 13 e 15) nei confronti dell'Ucraina. Nel caso di specie il ricorrente lamentava la violazione dell'articolo 6 §§ 1 e 3 lett. d in ragione dei seguenti motivi: la sua detenzione si era fondata su delle prove ottenute illegittimamente (attraverso minacce e torture); i giudici interni si erano rifiutati di citare e sentire testimoni a discarico; i tribunali ucraini avevano applicato la legge e valutato le prove in maniera superficiale. La Corte ritiene però la domanda infondata, in quanto il ricorrente non aveva provato né che le sue confessioni fossero state ottenute *under duress*, né che lui e il suo difensore avessero utilizzato tutti i mezzi previsti dalla legge ucraina per invocare i testimoni a discarico (la prova era mancata sia di fronte alle autorità nazionali, sia dinanzi alla Corte di Strasburgo); in generale, ad avviso della Corte, i tribunali dei due gradi di giudizio avevano considerato

in maniera debita le argomentazioni della difesa, avevano basato le loro decisioni su un significativo numero di prove scritte e orali e avevano motivato in maniera sufficiente le proprie decisioni.

Nella medesima pronuncia la Corte ritiene che l'Ucraina non abbia violato l'articolo 34 con riferimento alla presunta interferenza nella corrispondenza tra il ricorrente e la Corte di Strasburgo: la Corte chiarisce come la censura, avanzata dal ricorrente con riferimento all'articolo 10, sia in realtà da ricondurre agli articoli 8 e 34 e la rigetta per manifesta infondatezza, a causa della mancanza di prove. La medesima conclusione viene raggiunta dalla Corte con riferimento alle minacce (finalizzate alla non presentazione del ricorso) che il ricorrente sosteneva di aver ricevuto da parte delle autorità ucraine. Al contrario, la Corte ritiene che lo Stato abbia violato le sue obbligazioni *ex art.* 34 con riferimento al rifiuto di fornire al ricorrente (che si trovava in stato di detenzione) le copie dei documenti necessari per la presentazione del ricorso.

Nella *concurring opinion* del giudice Yudkivska vengono svolte delle considerazioni in merito all'articolo 35 e al previo esaurimento dei ricorsi interni.

C.S.

ARTICOLO 6 + ARTICOLO 1 PROTOCOLLO N. 1

- 1) Corte europea dei diritti umani, I sezione, *Hajiyeva ed altri c. Azerbaijan*, ricorsi nn. 50766/07, 50786/07, 50871/07 e 50913/07, sentenza dell'8 luglio 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tpk197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=50766/07&sessionid=64731715&skin=hudoc-en>

Cittadini dell'Azerbaijan lamentano la violazione degli articoli 6 § 1 e 13 della Convenzione, nonché dell'articolo 1 del Protocollo n. 1.

Nel 1998 essi ricevevano infatti da parte del governo un *occupancy voucher*, ovvero veniva loro riconosciuta la possibilità di stanziarsi con le proprie famiglie in degli appartamenti situati in un immobile di recente costruzione in Baku.

Tuttavia essi apprendevano come quegli appartamenti fossero stati occupati da famiglie di sfollati (IDP) provenienti da zone di confine interessate dal conflitto armeno-azerbaigiano.

Per far valere i propri diritti i ricorrenti intentavano un'azione civile dinanzi alla competente Corte territoriale (*Yasamal District Court*), la quale accertava il diritto degli attuali ricorrenti di essere immessi nel possesso degli appartamenti e conseguentemente ordinava agli sfollati il rilascio degli immobili. Nessun appello veniva proposto contro

tale sentenza ed essa, pur essendo esecutiva e passata in giudicato, non trovava comunque esecuzione, ragion per cui i ricorrenti nel 2006 promuovevano una nuova causa contro l'organo deputato a dare esecuzione alla sentenza: il *Yasamal District Department of Judicial Observers and Enforcement Officers*.

Nel dicembre 2006 la Corte territoriale di primo grado respingeva il ricorso; in seguito anche la Corte d'Appello investita della questione si pronunciava per l'inammissibilità del ricorso rilevando come non vi fosse nessuna necessità di un giudizio autonomo e separato sulla mancata esecutività di una sentenza.

Secondo la Corte europea tale ricorso è invece ammissibile *ex* articolo 35 della Convenzione.

Nel merito la Corte osserva come la sentenza in favore dei ricorrenti non abbia avuto esecuzione per un lungo periodo, integrando tale ritardo una certa violazione dell'articolo 6 par. 1.

Riguardo all'asserita violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 la Corte ribadisce che se è vero che la Convenzione non tutela la proprietà in maniera assoluta ma lascia agli Stati un certo margine per tutelare altri interessi c.d. sociali, nel caso concreto ciò non era avvenuto. Se infatti il governo azerbaigiano avesse voluto considerare superiore l'interesse degli sfollati che non avevano altro luogo in cui vivere rispetto a quello dei ricorrenti, esso avrebbe dovuto quanto meno prevedere una forma di indennizzo in favore dei ricorrenti; ciò non era invero accaduto, realizzandosi una violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1

La Corte ritiene invero non necessario verificare la violazione autonoma dell'articolo 13 sul presupposto che in tale caso l'art. 6 sia *lex specialis*, richiamando I sezione, *Efendiyeva c. Azerbaigian*, ricorso n. 31556/03, sentenza del 25 ottobre 2007, § 59 (<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=efendiyeva&sessionid=64736151&skin=hudoc-en>).

F.A.

- 2) Corte europea dei diritti umani, III sezione, *Tendam c. Spagna*, ricorso n. 25720/05, sentenza del 13 luglio 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=6%20%7C%2025720/05&sessionid=61165980&skin=hudoc-en>

La Corte condanna la Spagna per violazione dell'articolo 6 § 2 (presunzione di innocenza) e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 (protezione della proprietà), in seguito al ricorso presentato da un cittadino tedesco, il quale, imputato in Spagna per furto e ricettazione, aveva instaurato un procedimento per l'indennizzo dei pregiudizi subiti sia

in virtù della sua detenzione provvisoria, sia a causa della sparizione e del deterioramento di alcuni suoi beni sottoposti a sequestro.

In merito all'articolo 6 § 2 la Corte osserva come esso si applichi non solo ai processi penali pendenti, bensì anche all'eventuale procedimento conseguente all'assoluzione dell'imputato, nella misura in cui esso costituisca un completamento del procedimento penale in cui il soggetto rivestiva la qualità "d'accusé"; inoltre, la disposizione trova applicazione sia nel caso di assoluzione per mancanza di prove, sia nell'ipotesi di assoluzione in virtù di una piena prova dell'innocenza. Nel caso di specie il principio è stato leso, in quanto è stato richiesto al ricorrente, all'interno del procedimento di indennizzo per detenzione provvisoria di provare la sua innocenza (dato che era stato assolto, in sede penale, per insufficienza di prove e non in virtù dell'insussistenza oggettiva o soggettiva del fatto di reato), mentre avrebbe dovuto essere a carico della controparte l'obbligo di provare la sua colpevolezza.

Per quanto concerne l'articolo 1 del Protocollo n. 1 la Corte osserva che il sequestro dei beni in pendenza di un procedimento penale è ammissibile in ragione dell'interesse generale, ma con alcuni limiti: deve sussistere un ragionevole rapporto di proporzionalità tra il mezzo impegnato e lo scopo perseguito; deve essere consentito al proprietario di esporre le sue ragioni dinanzi alle autorità competenti al fine di contestare le misure adottate nei suoi confronti; il danno arrecato al diritto di proprietà non deve superare il limite dell'inevitabile. Inoltre, sebbene la norma non preveda il diritto ad ottenere una riparazione per i danni derivanti da sequestri penali, le autorità giudiziarie devono porre in essere le misure necessarie alla conservazione dei beni appresi e la legislazione interna deve prevedere una procedura dotata del carattere di *effectiveness* per ottenere un'eventuale riparazione (nel caso di specie la procedura interna non è apparsa alla Corte rispettosa della Convenzione, in quanto l'onere della prova della situazione dei beni è posto a carico del ricorrente e non dell'amministrazione giudiziaria).

C.S.

- 3) Corte europea dei diritti umani, I sezione, *Jafarli e altri c. Azerbaigian*, ricorso n. 36079/06, sentenza del 29 luglio 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=18&portal=hbkm&action=html&highlight=6&sessionid=61232075&skin=hudoc-en>

La Corte condanna l'Azerbaigian per violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione (diritto ad un equo processo) e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 (protezione della proprietà), in relazione alla mancata esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro. Nel caso di specie, la condanna di un ente pubblico

al pagamento di una fornitura resa dalla cooperativa di cui i tre ricorrenti erano membri era rimasta ineseguita e il ricorso presentato dagli interessati era stato rigettato, in quanto la mancata esecuzione era imputabile al rifiuto del Tesoro di stanziare i fondi necessari al pagamento (la decisione era stata eseguita solo a distanza di quattro anni). La Corte precisa nella motivazione che il diritto di accesso alla giustizia garantito dall'articolo 6 è effettivamente tutelato solo se viene garantita l'esecuzione delle sentenze interne ed afferma inoltre che il procedimento per l'esecuzione di un provvedimento giudiziario è esso stesso parte del "processo" ai fini dell'applicazione dell'articolo 6. Per quanto concerne la seconda doglianza, la Corte sottolinea che un debito la cui esistenza sia stata accertata da una sentenza esecutiva costituisce *possession* ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo 1.

C.S.

- 4) Corte europea dei diritti umani, I sezione, *Streltsov e altri "Novocherkassk Military Pensioners" c. Russia*, ricorsi nn. 8549/06, 17763/06, 18352/06, 18354/06, 18835/06, 18848/06, 18851/06, 18856/06, 18916/06, 18952/06, 19350/06, 19352/06, 19353/06, 20423/06, 20904/06, 20906/06, 20907/06, 21081/06, 21123/06, 21124/06, 21179/06, 21189/06, 24041/06, 24048/06, 24055/06, 24058/06, 24816/06, 25029/06, 25043/06, 25044/06, 25442/06, 25717/06, 25721/06, 25827/06, 25831/06, 25920/06, 25922/06, 25923/06, 26440/06, 26654/06, 26706/06, 26709/06, 26766/06, 26972/06, 26981/06, 26983/06, 27709/06, 27710/06, 27714/06, 27716/06, 27718/06, 27833/06, 27840/06, 28105/06, 28231/06, 28886/06, 28888/06, 30481/06, 30494/06, 31422/06, 31424/06, 31436/06, 31410/06, 31411/06, 31414/06, 31427/06, 31429/06, 31433/06, 31419/06, 31309/06, 31324/06, 31439/06, 32419/06, 32421/06, 34443/06, 40256/06, 41560/06, 42694/06, 42695/06, 42696/06, 42697/06, 42701/06, 5648/07, 6167/07, 6902/07, 7869/07, 39423/07, sentenza del 29 luglio 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=19&portal=hbkm&action=html&highlight=6&sessionid=61232075&skin=hudoc-en>

La Corte condanna la Russia per violazione dell'articolo 6 della Convenzione e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1.

Con tale decisione la Corte si pronuncia su ottantasette ricorsi di militari in pensione, i quali avevano agito in giudizio per un ricalcolo delle loro pensioni e per il pagamento dei relativi arretrati e, ottenute delle pronunce favorevoli, avevano intrapreso delle azioni per l'esecuzione delle decisioni. Successivamente, le sentenze erano state impugnate

mediante il rimedio straordinario della *supervisory review* per errore di diritto e difetto di competenza e i ricorsi medesimi erano stati rimessi ad un nuovo organo di prima istanza, che aveva stavolta concluso per il rigetto.

La Corte condanna la Russia innanzitutto per violazione dell'articolo 6, sotto un duplice profilo. In primo luogo la violazione riguarda il diritto di accesso alla giustizia e il principio della *legal certainty*. Infatti, la cassazione di una sentenza attraverso un procedimento di revisione, evenienza che risulta lesiva del principio della certezza del diritto, può essere ammessa solo per rimediare a rilevanti difetti nel funzionamento della macchina giudiziaria e, in ogni caso, sempre bilanciando gli interessi in gioco. Nel caso di specie, questo bilanciamento non è avvenuto, se non altro perché la controparte pubblica avrebbe potuto impugnare le decisioni per lei pregiudizievoli con i rimedi ordinari nei termini ordinari. In secondo luogo, vi è stata una violazione del diritto ad ottenere la tempestiva esecuzione dei provvedimenti giudiziari. Viene invece rigettata la doglianza relativa alla violazione del principio di ragionevole durata del processo, in quanto va tenuto presente solo il periodo di tempo in cui il processo risultava pendente e non può essere preso in considerazione il lasso temporale intercorso tra l'emissione delle prime sentenze e la riapertura dei casi mediante istanza di revisione.

La Corte condanna inoltre la Russia per la violazione del diritto di proprietà riconosciuto dall'articolo 1 del Protocollo n. 1, in quanto, secondo la sua giurisprudenza, l'esistenza di un debito accertata da una sentenza esecutiva costituisce *possession* ai sensi della norma.

Nella sentenza la Corte si sofferma anche sul problema della successione nel processo dinanzi a lei: infatti, l'articolo 37 § 1 prevede che in ogni momento della procedura la Corte possa decidere di cancellare un ricorso dal ruolo qualora le circostanze permettano di ritenere che "la prosecuzione dell'esame del ricorso non sia più giustificata", ma prevede anche che l'esame venga proseguito "qualora il rispetto dei diritti umani garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli lo imponga". Nel caso di specie, due dei ricorrenti erano deceduti, ma in entrambi i casi i parenti avevano espresso la volontà di insistere nel ricorso: la Corte ritiene che vada dato corso alle domande, in quanto sussistono sia il requisito della stretta parentela (dal momento che i parenti dichiaranti avevano sostenuto le spese del funerale del congiunto ed avevano diritto di ottenere la pensione spettante al defunto), sia il requisito della trasferibilità dal diritto che si assume leso (nel caso di specie, in realtà, solo il diritto di proprietà e il diritto all'esecuzione delle decisioni giudiziarie appaiono certamente trasferibili, mentre la soluzione non è così certa con riguardo all'altro profilo del diritto all'equo processo che viene in considerazione, cioè l'affidamento fatto sull'esecutività di una decisione giudiziaria cassata quando il ricorrente era ancora in vita; tuttavia, le doglianze relative ai vari diritti appaiono così strettamente correlate da non poter essere esaminate separatamente).

C.S.

- 5) Corte europea dei diritti umani, III sezione, *Maria Atanasiu e altri c. Romania*, ricorsi nn. 30767/05 e 33800/06, sentenza del 12 ottobre 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tpk197/view.asp?item=6&portal=hbkm&action=html&highlight=6&sessionid=61265287&skin=hudoc-en>

La Corte condanna la Romania per violazione dell'articolo 6 § 1 e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 e applica la c.d. *pilot judgment procedure*.

Nel caso di specie le tre ricorrenti avevano subito l'esproprio di alcuni beni immobili di proprietà delle loro famiglie a causa della nazionalizzazione posta in essere dal regime comunista. Dopo la caduta del regime era stata prevista per legge la restituzione dei beni così sottratti ai privati (o un indennizzo per i casi in cui la restituzione non fosse possibile) e le ricorrenti avevano intrapreso delle azioni per ottenere i beni immobili di cui erano state private, ma le loro pretese non erano state interamente soddisfatte, anche a causa del fatto che alcune decisioni a loro favorevoli erano rimaste ineseguite.

La Corte, premessa un'ampia disamina sui rimedi previsti in relazione alle nazionalizzazioni poste in essere dal regime comunista rumeno e da quelli degli altri Stati dell'Europa orientale, condanna la Romania innanzitutto per violazione dell'articolo 6 § 1 nei confronti di due delle ricorrenti, in quanto non è stato assicurato loro il diritto di accesso ad una corte. Infatti, i rimedi (sia di carattere speciale, sia di carattere generale) utilizzati dalle ricorrenti non hanno garantito loro effettiva tutela, mentre l'articolo 6 § 1, secondo la giurisprudenza della Corte, "is intended to guarantee not theoretical or illusory rights, but rights that are practical and effective"; gli Stati godono di un certo margine di apprezzamento, ma possono limitare tale diritto solo nella misura in cui l'essenza stessa della situazione giuridica soggettiva non sia posta in pericolo e, comunque, soltanto per raggiungere uno scopo legittimo e rispettando un nesso di proporzionalità tra il mezzo e il fine da perseguire.

In secondo luogo, la Corte condanna lo Stato per violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 con riferimento a tutte e tre le ricorrenti, in quanto il loro diritto di proprietà è stato leso. La Corte chiarisce che la norma non impone agli Stati di restituire le proprietà nazionalizzate prima della ratifica della Convenzione, ma, dall'altro lato, qualora uno Stato contraente introduca a livello interno delle norme che prevedono una restituzione totale o parziale delle proprietà precedentemente espropriate, tali disposizioni possono essere considerate come fonte di un nuovo diritto di proprietà tutelato dall'articolo 1 del Protocollo n. 1 (GC, *Kopecný c. Slovacchia*, ricorso n. 44912/98, sentenza del 28 settembre 2004). La Corte chiarisce anche che gli Stati sono liberi di determinare le condizioni per la reintegrazione del diritto (specie all'interno di fasi di

transizione da un regime comunista ad un regime liberale), ma, ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, ogni interferenza pubblica nel godimento della proprietà deve essere legittima: ciò significa che le disposizioni interne applicabili devono essere sufficientemente accessibili, determinate e prevedibili nella loro applicazione (GC, *Beyeler c. Italia*, ricorso n. 33202/96, sentenza del 5 gennaio 2000); che ogni ingerenza deve mirare ad uno scopo legittimo; che l'eventuale inazione dello Stato rispetto ad obblighi positivi deve essere giustificata; che la limitazione deve perseguire un interesse generale della collettività (sul punto gli Stati godono di un certo margine di apprezzamento); che non devono essere imposti ai privati oneri eccessivi o sproporzionati; che la riparazione assicurata a fronte di espropriazioni deve apparire ragionevole in relazione al valore del bene espropriato (salvo casi eccezionali, costituiti ad esempio dalla realizzazione di riforme economiche o dall'adozione di misure volte a garantire la giustizia sociale; GC, *Scordino c. Italia [n. 1]*, ricorso n. 36813/97, sentenza del 29 marzo 2006).

Infine la Corte, rilevata l'esistenza di una prassi incompatibile con la Convenzione (costituita dal cattivo funzionamento del sistema rumeno di restituzione e indennizzo previsto a seguito delle nazionalizzazioni) e in virtù delle reiterate condanne già pronunciate per la violazione del diritto di accesso ad una corte e del diritto di proprietà in relazione a casi simili (nonché alla luce dei numerosi ricorsi pendenti aventi il medesimo oggetto), applica la c.d. *pilot judgment procedure* (GC, *Bronionski c. Polonia*, ricorso n. 31443/96, sentenza del 22 giugno 2004). La Corte condanna dunque la Romania ad adottare entro diciotto mesi delle misure finalizzate a garantire un'efficace protezione dei diritti di cui agli articoli 6 § 1 e 1 del Protocollo n. 1 e aggiorna tutte le cause aventi lo stesso oggetto alla scadenza del termine assegnato (analoga: V sezione, *Rumpf c. Germania*, ricorso n. 46344/06, sentenza del 2 settembre 2010, sulla quale si veda *supra*).

Nota: per la nota della Corte sulla *pilot judgment procedure* si veda http://www.echr.coe.int/NR/ronlyres/DF4E8456-77B3-4E67-8944B908143A7E2C/0/Information_Note_on_the_PJP_for_Website.pdf.

C.S.

ARTICOLO 8

- 1) Corte europea dei diritti umani, GC, *Neulinger e Shuruk c. Svizzera*, ricorso n. 41615/07, sentenza del 6 luglio 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=vienna%20%7C%20convention&sessionid=62041553&skin=hudoc-en>

La Corte applica all'articolo 8 della Convenzione l'art. 31 § 3 lett. c della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, che prevede che nell'interpretazione si debba tener conto di ogni regola rilevante del diritto internazionale applicabile nei rapporti tra le parti e in particolare, nel caso della CEDU, dei trattati sulla tutela dei diritti umani (in questo senso la costante giurisprudenza della Corte; *ex multis*, GC, *Streletz, Kessler e Krenz c. Germania*, ricorsi nn. 34044/96, 35532/97 e 44801/98, sentenza del 22 marzo 2001 e GC, *Al-Adsani c. Regno Unito*, ricorso n. 35763/97, sentenza del 21 novembre 2001).

In materia di rapimento di minori, gli obblighi derivanti dall'articolo 8 devono dunque essere interpretati tenendo in considerazione la Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori del 1980 e la Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989; tuttavia, la Corte sottolinea la necessità di tener presente il carattere speciale della CEDU quale strumento di ordine pubblico per la protezione dei diritti umani individuali, nonché il compito della Corte medesima, fissato nell'articolo 19, di "assicurare il rispetto degli impegni (delle) Alte Parti contraenti" (di conseguenza, spetta alla Corte valutare se, nell'applicare la Convenzione dell'Aia, i giudici nazionali abbiano tutelato i diritti garantiti dalla CEDU e in particolare dall'articolo 8). Nel caso di specie, al fine di risolvere il problema del bilanciamento (operato da ciascun Stato sulla base del suo margine di apprezzamento) tra gli interessi contrastanti del minore, dei genitori e dell'ordine pubblico, la Corte applica il criterio della preminenza del *best interest* del minore e ricava tale principio non solo dall'articolo 8 isolatamente considerato, bensì anche dal Preambolo della Convenzione dell'Aia (nonché dall'articolo 24 § 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea). La Corte afferma che, *ex* articolo 8 CEDU, l'interesse del minore (da valutare sempre alla luce delle circostanze concrete) comporta l'obbligo, da un lato, di mantenere il legame del minore con la sua famiglia (salvo casi eccezionali) e, dall'altro lato, di assicurare che egli cresca in un ambiente sano, con il divieto per i genitori di assumere misure che possano pregiudicarne la salute o lo sviluppo; la Convenzione dell'Aia, muovendosi all'interno della stessa ottica, esclude il rientro di un minore rapito nel caso in cui ciò sia rischioso per la sua salute fisica o psichica o lo ponga in una situazione intollerabile. Interpretando congiuntamente i due testi convenzionali, la Corte ritiene che il rientro di un minore rapito non possa dunque essere disposto automaticamente qualora la Convenzione dell'Aia risulti applicabile (per ulteriori considerazioni sulla necessità di interpretare una convenzione alla luce dell'altra si rinvia alla *concurring opinion* congiunta dei giudici Lorenzen e Kalaydjieva). La Corte richiama inoltre, come parametro per la valutazione dell'interesse del minore nell'ambito di applicazione dell'articolo 8, le "Guidelines on Determining the Best Interests of the Child" redatte dall'Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati nel maggio 2008.

Si rifà espressamente a tale pronuncia III sezione, *Raban c. Romania*, ricorso n. 25437/08, sentenza del 26 ottobre 2010, *infra*.

C.S.

- 2) Corte europea dei diritti umani, III sezione, *Raban c. Romania*, ricorso n. 25437/08, sentenza del 26 ottobre 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=3&portal=hbkm&action=html&highlight=vienna%20%7C%20convention&sessionid=62041553&skin=hudoc-en>

La Corte applica all'articolo 8 CEDU l'art. 31 § 3 lett. c della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, che prevede che nell'interpretazione si debba tener conto di ogni regola rilevante del diritto internazionale applicabile nei rapporti tra le parti e in particolare, nel caso della CEDU, dei trattati sulla tutela dei diritti umani (in questo senso la costante giurisprudenza della Corte; *ex multis*, GC, *Streletz, Kessler e Krenz c. Germania*, ricorsi nn. 34044/96, 35532/97 e 44801/98, sentenza del 22 marzo 2001 e GC, *Al-Adsani c. Regno Unito*, ricorso n. 35763/97, sentenza del 21 novembre 2001). In materia di rapimento di minori, gli obblighi derivanti dall'articolo 8 devono dunque essere interpretati tenendo in considerazione la Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori del 1980 e la Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989. Sotto il profilo in esame la Corte si rifà espressamente, sintetizzandola in maniera schematica, alla motivazione di GC, *Neulinger e Shuruk c. Svizzera*, ricorso n. 41615/07, sentenza del 6 luglio 2010, *supra*, alla quale si rinvia.

C.S.

ARTICOLO 13

- 1) Corte europea dei diritti umani, I sezione, *Vasilyev c. Russia*, ricorso n. 28370/05, decisione dell'1 luglio 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=6&portal=hbkm&action=html&highlight=Vasilyev&sessionid=64276148&skin=hudoc-en>

Un cittadino russo viene arrestato nel 1996 e condannato prima alla pena di morte e, successivamente, all'ergastolo. In data 20 giugno 2005 egli contesta dinanzi alla Corte europea la violazione dell'articolo 3 della Convenzione, per non aver avuto adeguata assistenza medica e per essere stato tenuto in condizioni disumane durante la detenzione.

Sostiene inoltre che siano stati violati gli articoli 6 e 13 per l'assenza di un giusto processo nei suoi confronti (in particolare per la mancata possibilità di presentarsi alle udienze). Infine, ritiene violato l'articolo 1 Protocollo n. 6, per mancanza di assistenza legale dopo l'arresto, e gli articoli 3 e 4 Protocollo n. 7, per l'impossibilità di riaprire il procedimento penale nei suoi confronti per un riesame nel merito.

La Corte ritiene ammissibile la doglianza relativa alla violazione dell'articolo 3 solo per la parte che si riferisce agli eventi successivi al 18 gennaio 2005 (sei mesi prima del ricorso) e la doglianza relativa agli articoli 6 e 13. Per la restante parte del ricorso, dichiara l'inammissibilità: riguardo agli articoli 3 e 4 Protocollo n. 7, sostiene che manchi ogni apparenza di violazione, mentre per l'articolo 1 Protocollo n. 6 evidenzia la tardività del ricorso (dato che il procedimento si era concluso nel dicembre del 1998).

C.P.

- 2) Corte europea dei diritti umani, II sezione, *Gezener c. Turchia*, ricorso n. 31170/09 , decisione del 24 agosto 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=gezener&sessionid=64276148&skin=hudoc-en>

Un cittadino turco si rivolge alla Corte europea per la violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, relativamente all'eccessiva lunghezza di un procedimento penale nei suoi confronti, e per la violazione dell'articolo 6 §§ 2, 3 lett. b e 3 lett. c, per l'assenza di assistenza legale nel periodo iniziale del procedimento e per il fatto che le prove contro di lui consistevano in sue dichiarazioni di colpevolezza ricavate dalla polizia con la forza e tramite pressione psicologica. Infine, allega la violazione dell'articolo 13 per la mancanza di un effettivo rimedio interno contro le già indicate violazioni.

La Corte, per la parte relativa all'articolo 6 § 1, in connessione all'articolo 13, non si pronuncia e "decides to adjourn the examination of the applicant's complaints". La restante parte del ricorso, invece, è inammissibile perché, per quanto riguarda i §§ 2 e 3 lett. b dell'articolo 6, non era stata fornita alcuna prova né nei procedimenti interni, né in sede europea; per quanto riguarda il § 3 lett. c, invece, il procedimento penale in oggetto era ancora pendente dinanzi alla Corte di Cassazione, quindi non erano state ancora esaurite le vie di ricorso interne, ai sensi dell'articolo 35 §§ 1 e 4 della Convenzione.

C.P.

- 3) Corte europea dei diritti umani, X sezione, *Maccora e Ravasio c. Italia*, ricorso n. 26348/03, decisione del 31 agosto 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=maccora&sessionid=64276148&skin=hudoc-en>

I ricorrenti, dopo l'esito negativo di un procedimento dinanzi al Tribunale di Bergamo per ottenere il rilascio di un immobile, agiscono ai sensi della legge Pinto dinanzi alla Corte d'Appello di Venezia per irragionevole durata del processo. Si rivolgono, successivamente, alla Corte europea lamentando l'insufficienza dell'indennizzo accordato dalla Corte d'Appello e quindi l'inefficienza del rimedio della stessa legge Pinto, invocando gli articoli 6, § 1, e 13 della Convenzione. Essi, inoltre, lamentano la violazione degli articoli 17 e 34, per il fatto che la legge Pinto richiede la prova del danno morale subito come conseguenza della durata eccessiva del procedimento.

La Corte ritiene l'indennizzo adeguato e afferma che i ricorrenti non possono essere ritenuti "vittime" di una violazione dei diritti della CEDU ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione. Per quanto attiene all'articolo 13, la Corte ricorda "qu'une éventuelle insuffisance de l'indemnisation «Pinto» n'affecte pas l'effectivité de cette voie de recours" (conforme II sezione, *Delle Cave e Corrado c. Italia*, ricorso n. 14626/03, sentenza del 5 giugno 2007) e, quindi, dichiara inammissibile il ricorso. Per quanto riguarda invece la presunta violazione degli articoli 17 e 34, la Corte afferma la tardività della doglianza, dato che era pervenuta più di sei mesi dopo il passaggio in giudicato della decisione della Corte d'Appello di Venezia.

C.P.

- 4) Corte europea dei diritti umani, X sezione, *I.T.E.R. S.c.a.r.l. c. Italia*, ricorso n. 18665/05, decisione del 7 settembre 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=7&portal=hbkm&action=html&highlight=I.T.E.R.&sessionid=64276148&skin=hudoc-en>

Una società italiana, dopo aver ottenuto un decreto ingiuntivo da parte del tribunale di Torino per un credito nei confronti di un ospedale denominato "Ordine Mauriziano", iscrive ipoteca sui beni dell'ospedale stesso. Il credito viene però ammesso al passivo come credito chirografario nella procedura di liquidazione dell'ospedale. La società quindi si rivolge alla Corte europea per contestare la violazione del diritto al rispetto dei propri beni, espresso dall'articolo 1 Protocollo n. 1 della Convenzione, per il fatto che il credito era stato ammesso come chirografario e atteso che il d.l. 159/07 aveva privato

d'efficacia le ipoteche iscritte sui beni dell'“Ordine Mauriziano”, attuando di fatto un esproprio senza indennizzo.

La Corte reputa il ricorso inammissibile per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne ai sensi dell'articolo 35 §§ 1 e 4 della Convenzione.

C.P.

- 5) Corte europea dei diritti umani, X sezione, *Baronchelli c. Italia*, ricorso n. 19479/03, decisione del 7 settembre 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=baronchelli&sessionid=64276148&skin=hudoc-en>

Il ricorrente, un medico generico di Bergamo, si rivolge alla Corte europea e, invocando gli articoli 5 § 4 e 13 della Convenzione, sostiene di non aver potuto contestare dinanzi alla giurisdizione italiana la regolarità del suo internamento in un ospedale psichiatrico per trattamento sanitario obbligatorio.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, perché tardivo.

C.P.

- 6) Corte europea dei diritti umani, V sezione, *Yordanova e altri c. Bulgaria*, ricorso n. 25446/06, decisione del 14 settembre 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=2&portal=hbkm&action=html&highlight=yordanova&sessionid=64276148&skin=hudoc-en>

La Corte, adita per violazione degli articoli 3, 8, 9 e 1 Protocollo 1 della Convenzione, insieme agli articoli 13 e 14, si pronuncia con una decisione divisa in due parti. Da un lato afferma che la doglianza attinente la violazione degli articoli 3 e 8 e dell'articolo 1 Protocollo n. 1, presi in considerazione sia singolarmente che insieme agli articoli 13 e 14, non è manifestamente infondata; dall'altro reputa manifestamente infondata, e dunque rigetta, la presunta violazione degli articoli 6 e 9.

C.P.

- 7) Corte europea dei diritti umani, IV sezione, *Herold Tele Media, s.r.o c. Slovacchia e Germania*, ricorso n. 57238, decisione del 28 settembre 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=3&portal=hbkm&action=html&highlight=herold&sessionid=64276148&skin=hudoc-en>

Una società e un cittadino slovacco insieme ad un cittadino austriaco ricorrono rispettivamente contro Slovacchia e Germania dinanzi alla Corte europea per la violazione degli articoli 6 § 1, 14, 17 e 1 Protocollo n. 1 della Convenzione. In particolare, il giudice nazionale aveva rifiutato di adire la Corte Costituzionale per la costituzionalità dell'art. 67 § 4 lett. c del *1991 Bankruptcy Act* e i procedimenti che li riguardavano erano stati eccessivamente lunghi e non conformi all'articolo 6 della Convenzione. Si allegava, infine, la violazione dell'articolo 13 della Convenzione per inesistenza di un rimedio effettivo contro tali violazioni dei loro diritti.

La Corte afferma che non c'è alcuna apparenza di violazione degli articoli 14 e 17. Per quanto riguarda la rimanente parte del ricorso, dichiara l'inammissibilità per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, ma, con esclusivo riferimento agli articoli 6 § 1, 1 Protocollo n. 1, e 13 violati dalle autorità slovacche, non si pronuncia, affermando soltanto che è necessario "in accordance with Rule 54 § 2 (b) of the Rules of Court, to give notice of this part of the application to the respondent Government"; quindi la Corte "decides to adjourn the examination of the applicant's complaints".

C.P.

- 8) Corte europea dei diritti umani, V sezione, *Ulyanov c. Ucraina*, ricorso n. 16472/04, decisione del 5 ottobre 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=ulyanov&sessionid=64276148&skin=hudoc-en>

In questo caso il ricorrente lamentava un'ingiusta detenzione *ex* articolo 5 § 1 della Convenzione, l'eccessiva durata di un procedimento contro la Guardia di Finanza ucraina, in violazione dell'articolo 6 § 1 e la violazione dell'articolo 8. Il ricorrente infine lamentava la violazione dell'articolo 13 CEDU, per l'impossibilità di opporsi agli atti degli ufficiali di polizia e per il fatto che i giudici nazionali non avevano considerato la sua richiesta di annullamento del provvedimento che autorizzava il sequestro e le operazioni di ricerca che si sarebbero svolte negli uffici del ricorrente.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e afferma che il ricorrente "has no arguable claim for the purposes of Article 13".

C.P.

- 9) Corte europea dei diritti umani, IV sezione, *Laduna c. Slovacchia*, ricorso n. 31827/02, decisione del 20 ottobre 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=laduna&sessionid=64276148&skin=hudoc-en>

Un cittadino slovacco, punito con la pena dell'ergastolo, ricorre alla Corte europea per numerose violazioni di diritti garantiti dalla Convenzione: articolo 3, per i maltrattamenti nei suoi confronti da parte della polizia e degli addetti al carcere e per le degradanti condizioni della detenzione; articolo 5 §§ 1, 2, 3, 4 e 5, in particolare per l'illegalità della sua condanna e per la mancanza di mezzi per contestarla; articolo 6 § 1, per ingiusto processo nei suoi confronti. Inoltre vengono allegate le violazioni degli articoli 6 §§ 2 e 3, degli articoli 8, 11, 14, 1 Protocollo n. 1, 2 Protocollo n. 4, 34 e, infine, 13, per l'inesistenza di rimedi interni contro tali violazioni.

La Corte dichiara ammissibile la parte del ricorso relativa agli articoli 8 e 14, per il trattamento durante la detenzione, all'articolo 1 Protocollo n. 1, per l'utilizzo del proprio denaro durante la detenzione, e, infine, all'articolo 13. La Corte dichiara l'inammissibilità della restante parte del ricorso per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne.

C.P.

ARTICOLO 1 PROTOCOLLO N. 1

- 1) Corte europea dei diritti umani, V sezione, *Benet Czech, Spol. S.r.o. c. Repubblica Ceca*, ricorso n. 31555/05, sentenza del 21 ottobre 10

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=18&portal=hbkm&action=html&highlight=35&sessionid=64443506&skin=hudoc-en>

Una società della Repubblica ceca ricorre alla Corte europea lamentando la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1.

Nel 2001 il manager di tale società veniva indagato per evasione fiscale: secondo la pubblica accusa la somma evasa costituiva un ingente danno per lo Stato e per tali ragioni essa disponeva il sequestro di alcuni conti correnti bancari della società

ricorrente, che venivano considerati come il provento dell'attività illecita condotta dall'indagato.

La società, dopo aver tentato invano di ottenere il dissequestro delle somme ricorrendo alle vie giudiziarie interne, ricorre alla Corte europea.

La Corte dichiara ricevibile il ricorso, ma al contempo si pronuncia per la non sussistenza della violazione lamentata.

In particolare, la Corte osserva analiticamente il testo dell'articolo 1 Protocollo n. 1, il quale prevede che sia le persone fisiche sia le persone giuridiche abbiano diritto a godere liberamente dei propri beni, ma che tuttavia lo Stato possa apportare delle limitazioni a tale godimento in ragione della tutela di alcuni interessi sociali.

Nel caso di specie l'interesse della società ricorrente a godere delle somme sequestrate è in conflitto con quelli di cui si fa portatrice la pubblica accusa (interesse alla giustizia e interesse sociale alla lotta all'evasione fiscale): nell'ottica della Corte questi ultimi interessi sono da considerare senz'altro superiori, per cui è ammissibile comprimere il diritto di proprietà e il ricorso deve essere respinto.

F.A.